



COMUNE DI TELVE

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 66

della Giunta comunale

OGGETTO: Proroga termini avviso d'asta pubblica per la concessione della p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» – Codice CIG Media Alpi Pubblicità s.r.l. - BB9C4669B4

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **dodici** del mese di **maggio**, alle ore 19.30, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Degaudenz Matteo - Sindaco
2. Vinante Mario - Vicesindaco
3. Marchi Stefano - Assessore
4. Pecoraro Elisa - Assessore
5. Stroppa Anna - Assessore

| Assenti | |
|---------|----------|
| giust. | ingiust. |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Assiste il Segretario Comunale Gonzo dott.ssa Nicole.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Degaudenz Matteo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Proroga termini avviso d'asta pubblica per la concessione della p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» – Codice CIG Media Alpi Pubblicità s.r.l. : BB9C4669B4

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA integralmente la delibera giuntale n. 12 di data 27/01/2026 con i relativi allegati, avente ad oggetto “Indizione asta pubblica per la per la concessione della p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in malga Valsolero di Sopra» di proprietà del Comune di Telve - stagioni 2026 – 2032, sospensione uso civico e affidamento incarico a un quotidiano locale per la pubblicazione dell'avviso d'asta. cig: BA21D1DEF9” la cui scadenza per la presentazione delle offerta è stabilita al 15 maggio 2026 previa prenotazione del sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 15 aprile 2026;

CONSIDERATO che alla data odierna non sono pervenute richieste di sopralluogo - il cui termine per la prenotazione è scaduto - né offerte per la partecipazione alla procedura di gara - che comunque sarebbero prive del requisito obbligatorio di avere fatto il sopralluogo - si ritiene necessario ed opportuno prorogare i termini della scadenza per la presentazione delle offerte e per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio;

Vista la nota del Servizio Sviluppo Sostenibile ed Aree protette, pervenuta al prot. comunale n. 2798 dd. 12.05.2026 che, considerata l'assenza di partecipazione, autorizza la proroga dell'apertura del compendio di Valsolero di Sopra - quale Tappa Translagorai - alla stagione d'alpeggio 2027 ed in particolare entro il 20 giugno 2027;

Tutto quanto considerato si intende di prorogare l'avviso di asta pubblica per la concessione della p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in malga Valsolero di Sopra» con possibilità di presentare le offerte entro le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2026 previa prenotazione del sopralluogo che costituisce presupposto obbligatorio ai fini dell'ammissione della domanda, e pertanto deve essere prenotato ed effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta stessa;

Tenuto conto della proroga, la seduta pubblica di gara per la concessione della p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» è indetta alle ore 09.00 del giorno 7 settembre 2026;

Considerando che la stagione d'alpeggio, come stabilito dal disciplinare tecnico economico approvato con Deliberazione n. 12 del 27/01/2026, decorre dal 01 giugno al 31 ottobre, termine a decorrere dal quale è disposta altresì la chiusura della strada S.P. 31 del Manghen che consente di raggiungere il compendio di Valsolero di Sopra; considerato quindi che con la proroga dei termini di presentazione dell'offerta al 31 agosto 2026 non è possibile garantire l'apertura del compendio nella stagione 2026, si ritiene necessario modificare, come necessaria conseguenza della proroga, tutti i riferimenti alla durata del contratto di concessione in oggetto presenti negli allegati alla Deliberazione giuntale n. 12 del 27/01/2026 stabilendo la nuova durata contrattuale per le stagioni 2027-2032 e eliminando ogni altro riferimento alla stagione 2026;

Preso atto della proroga, della nuova data per la seduta pubblica e della conseguente modifica della durata della concessione della p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra», si ritiene opportuno riapprovare il testo dell'avviso e gli allegati approvati con deliberazione della giunta comunale n. 12 dd. 27/01/2026 tenuto conto di queste variazioni e di tutte le conseguenti modifiche che si rendano strettamente necessarie e rimanendo invariati in ogni altro contenuto;

Dato atto che ai fini della proroga dell'avviso d'asta pubblica in oggetto è indispensabile garantire adeguata forma di pubblicità analoga a quella fatta in origine;

Contattata, al riguardo, per le vie brevi, apposita ditta specializzata e rilevato che con nota dd. 11/05/2026, nostro prot. 2780 di pari data, la ditta Media Alpi Pubblicità s.r.l. (P.IVA 01847120225) con sede legale a Trento – via Missioni Africane, 17, ha inoltrato la propria migliore offerta per la pubblicazione dell'avviso della proroga dei termini per la concessione della p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra», sul quotidiano l'Adige a fronte di un prezzo di € 1.000,00 oltre a IVA al 22%;

Rilevato che la proposta economica della ditta in parola soddisfa appieno l'esigenza dell'Amministrazione comunale, il prezzo è congruo e l'operatore economico è qualificato e idoneo a rendere la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate e, valutato, pertanto, che nulla osta provvedere all'aggiudicazione della fornitura in parola;

Sentito il Servizio Finanziario in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa;

Dato atto che tale affidamento è ampiamente al di sotto della soglia dei servizi per l'affidamento diretto prevista in € 140.000,00 secondo l'art. 50 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Vista la L.P 23/1990 ed in particolare l'articolo 21 relativo agli affidamenti a trattativa privata;

Visto l'articolo 50 comma 1 let. b) del D.lgs. 36/2023 secondo il quale l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Richiamato l'art. 49 comma 5 del D.lgs. 36/2023 che ammette la deroga al principio di rotazione degli affidamenti per gli incarichi di importo inferiore ai 5.000,00 Euro;

Visto l'art. 36 ter 1 della Legge Provinciale n. 23/1990 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del

medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a..

Richiamato l'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023 "Piattaforme di approvvigionamento digitale" che prevede l'utilizzo del sistema delle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di semplificare, digitalizzare e rendere maggiormente trasparenti le procedure di aggiudicazione e gestione dei contratti pubblici e delle procedure di gara";

Visto il parere del MIMS 2196/2023 secondo il quale dal 01.01.2024 gli affidamenti infra 5.000 euro devono avvenire attraverso le piattaforme digitali di approvvigionamento certificate;

Vista la delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 ad oggetto "Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione";

Visti i "principi comuni" di cui al punto 3 delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016 e successive modifiche e integrazioni).

Dato atto che l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm, il seguente codice identificativo di gara (CIG) BB9C4669B4;

Visto il DURC (num prot. INPS_49159379) della ditta Media Alpi Pubblicità s.r.l. che risulta REGOLARE con scadenza il 26/05/2026;

Ricordato che a seguito della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 dal 01.01.2016 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 06 marzo 2019;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 57 di data 30/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava il bilancio di previsione per gli esercizi 2026/2028, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 172 di data 30/12/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per la gestione del bilancio di previsione 2026/2028;

Atteso che, in relazione agli aspetti contabili del presente provvedimento ed in particolare per quanto concerne l'accertamento dell'entrata, il presente atto viene assunto al solo fine di promuovere l'indizione della gara e non costituisce pertanto titolo per l'accertamento dell'entrata che potrà avvenire solo a seguito delle risultanze di gara con la stipula del contratto;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 185 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna;

Dichiarata la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 al fine di procedere con gli adempimenti relativi alla proroga dei termini per la concessione della p.ed. 1276 e pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e

1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» entro il termine di scadenza del 15 maggio 2026;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA

1. **DI PROROGARE** i termini di cui all'avviso d'asta pubblica per la concessione della p.ed. 1276 e pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» avente base d'asta pari ad euro 21.800,00 aggiudicabile secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ammettendo la presentazione dell'offerta entro le ore 12 del giorno 31 agosto 2026 previa prenotazione del sopralluogo che costituisce presupposto obbligatorio ai fini dell'ammissione della domanda, e pertanto deve essere prenotato ed effettuato entro il termine di presentazione dell'offerta stessa;
2. **DI INDIRE**, tenuto conto della proroga di cui al punto 1), la seduta pubblica di gara per la concessione della p.ed. 1276 e pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» alle ore 09.00 del giorno 7 settembre 2026;
3. **DI DARE ATTO** che, quale diretta conseguenza della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, si modifica la durata del contratto di concessione in oggetto che sarà per le stagioni 2027-2032, non essendo possibile garantire l'apertura nella stagione 2026 per le motivazioni meglio esplicitate in premessa;
4. **DI RIAPPROVARE** l'avviso di asta pubblica per la concessione dell' Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra di cui alla p.ed. 1276 e le pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto, comprensivo del disciplinare di gara, della bozza contrattuale, dell'inventario, dei facsimili per la presentazione dell'istanza e dei verbali di consegna e riconsegna, modificati tenuto conto della proroga di cui al punto 1), del termine individuato al punto 2) e della modifica della durata contrattuale di cui al punto 3), sostituendo ogni riferimento alla precedente durata con il riferimento alle stagioni 2027-2032 ed eliminando ogni riferimento alla stagione 2026, mantenendo invariati tutti gli altri contenuti come approvati nella deliberazione giunta n. 12 del 27/01/2026;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione di tutti i documenti oggetto di approvazione al punto 4, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale, all'Albo telematico, sul sito internet del Comune di Telve nell'apposita sezione dedicata (Amministrazione trasparente/bandi di gara), per un periodo non inferiore a 15 giorni, per estratto sul quotidiano l'Adige, avente particolare diffusione nella provincia di Trento, e la sua trasmissione ai comuni Trentini;
6. **DI INCARICARE**, per le motivazioni in premessa ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e dell'art. 50 comma 1 let. b) del D.lgs. 36/2023, la ditta Media Alpi Pubblicità s.r.l. (P.IVA 01847120225) con sede legale a Trento – via Missioni Africane, 17 della pubblicazione sul quotidiano “L'Adige” dell'avviso di concessione della p.ed. 1276 e pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» di cui al punto 1, alle condizioni offerte dalla medesima con preventivo dd. 11/05/2026, nostro prot. n. 2780 di pari data, al costo complessivo di € 1.220,00 iva compresa;
7. **DI IMPEGNARE**, la spesa complessiva di cui al precedente punto pari a complessivi € 1.220,00 IVA inclusa, al capitolo 1234/191 che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che l'obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2026;
8. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

9. **DI PREVEDERE**, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012 (art. 1 comma 466 e seguenti della Legge 11 dicembre 2016 n. 232);
10. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 36/2023 il contratto si perfeziona mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
11. **DI DARE ATTO** che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187, e che, pertanto, il fornitore dovrà rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume la responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa in argomento e comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative ai contratti derivanti dal presente atto determina la risoluzione di diritto dei contratti stessi; gli strumenti di pagamento idonei a tracciare i flussi finanziari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo: CIG: BB9C4669B4;
12. **DI DICHIARARE**, per le motivazioni esposte in premessa, con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 al fine di procedere con gli adempimenti relativi alla proroga dei termini per la concessione della p.ed. 1276 e pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto adibita a «Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra» entro il termine di scadenza del 15 maggio 2026;
13. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub c)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Degaudenz Matteo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gonzo dott.ssa Nicole

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI TELVE

(Provincia di Trento)
P.zza Vecchia, 18
Cod. Fisc. p. iva 00292750221
Tel. 0461/766054 – Fax 0461/767077
e.mail : uff.segreteria.telve@comuni.infotn.it.tn

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DELLA P.ED. 1276 e PP.FF.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 E 1305/7 in C.C. Telve di Sotto ADIBITA A «AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA» DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELVE - stagioni 2027 – 2032.

IL SEGRETARIO COMUNALE

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 55 del 07/05/2024;
Vista la L.P. 30.10.2019, n. 10 e s.m.;
Visto il D.P.P. 27.10.2021, n. 22-56/Leg e ss.mm.;
Vista la L.P. 19.07.1990 nr. 23 ss.mm. ed integrazioni;
L.P. 9 marzo 2016 n. 2 ss.mm.;
Visto il D.lgs. 31.03.2023 nr. 36;

RENDE NOTO

Che il Comune di Telve, con deliberazione della Giunta comunale n° di data , dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato di concedere in concessione, mediante asta pubblica ai sensi dell'art. 19 della L.P. 19.07.1990 n° 23 e ss.mm. ed integrazioni come da ultimo con la L.P. 09.03.2016 n° 2 e il D.lgs. 31.03.2023, n. 36, la p.ed. 1276 destinata a "Agriturismo in malga" con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande tipici sito in loc. Valsolero, in C.C. Telve di Sotto.

Fin dal 2017 la SAT proponeva la valorizzazione dei punti tappa Translagorai con la proposta non di costruire nuovi bivacchi o rifugi lungo l'itinerario in quota ma di avvalersi di malghe esistenti seppure a quote più basse e al di fuori del percorso principale.

L'agriturismo in malga Valsolero di Sopra è stato individuato già nel 2017 dalla SAT quale plausibile tappa Translagorai che pur non essendo sul tracciato originario, come altre tappe, è raggiungibile attraverso altri sentieri che deviano per raggiungere il punto tappa che seppure allunghi la traversata del Lagorai permette di visitare e conoscere ogni varietà e ricchezza di ambienti del Lagorai su entrambi i versanti.

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

p.ed. 1276 e pp.ff.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto

Gli immobili di proprietà comunale oggetto di concessione sono costituiti da:

- **struttura adibita ad agriturismo**, composto dai seguenti locali(p.ed. 1276):

a) piano terra:

- sala da pranzo arredata con capienza di 40 posti a sedere;
- locale cucina arredato;
- spogliatoio;
- lavanderia;
- n. 2 servizi igienici: uno ad uso ospiti e uno destinato al personale;
- n. 2 stanze da letto arredate da riservare al personale dipendente dell'agriturismo (n. 2 posti letto

cadauna), ciascuna dotata di bagno privato;

- magazzino/dispensa accessibile dall'esterno;

b) primo piano:

- n. 2 stanze da letto arredate (n. 8 posti letto cadauna);
- n. 2 stanze da letto arredate e sbarriate (n. 2 posti letto cadauna) dotate di bagno privato sbarriato;
- n. 2 servizi igienici ad uso ospiti delle stanze non dotate di bagno in camera;

Il complesso agriturismo viene consegnato completo di alcuni arredi e attrezzature, elencate nel verbale di consegna che sarà sottoscritto dalle parti al momento della consegna delle chiavi dell'immobile e che sono riportati nell'inventario allegato. Qualora per il proficuo utilizzo del complesso pastorale e agriturismo da parte del concessionario si rendesse necessario l'acquisto o il noleggio di ulteriori attrezzature e/o arredi, gli stessi dovranno essere acquistati o noleggiati a cura e spese del concessionario e, al termine del contratto, rimarranno di sua proprietà.

La concessione dell'agriturismo in malga viene effettuata "a corpo" e non "a misura", nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia da parte del concessionario ad ogni eventuale futura pretesa in ordine ad eventuali carenze riscontrate.

Ogni opera effettuata dovrà essere autorizzata sotto il profilo patrimoniale dall'Amministrazione comunale e il concessionario dovrà munirsi in proprio di tutte le autorizzazioni richieste da leggi o regolamenti a propria cura e a proprie spese. In ogni caso per tali opere non è previsto alcun rimborso.

Allo scadere della concessione e in ogni altro caso di cessazione, le eventuali opere realizzate sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio comunale. E' fatta comunque salva la richiesta di riduzione in pristino delle stesse a carico dell'Ente.

- **pascolo** (pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1, 1305/3 e 1305/7): l'area pascolabile netta è di 32,8 ha destinata prioritariamente all'allevamento di bovini, ovicaprini (massimo 10%) e in via residuale di equini (massimo 5%) con un carico minimo previsto di 25 U.B.A.

Sussiste il Disciplinare tecnico – economico per la concessione in uso dell'alpeggio di malga Valsolero di Sopra approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 16.09.2025.

Durante il periodo di monticazione, il concessionario sarà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili ed al soprassuolo, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Gli animali alpeggiati devono avere i requisiti previsti dalle ordinanze provinciali sulla monticazione e in sede di stipulazione del contratto il concessionario deve aver ottenuto e presentato all'Amministrazione comunale idonea autorizzazione al pascolo da parte del competente Servizio Veterinario.

È fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività di pascolo d'alpeggio di applicare tutte le normative di sicurezza e antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. L'attività di pascolo deve essere svolta in osservanza delle norme urbanistiche e di tutte le autorizzazioni necessarie. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni a persone o cose cagionate dal pascolo.

Il pascolo dovrà essere condotto conformemente all'articolo 14 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 14 aprile 2011, agli articoli 98 e 111 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11.

L'affidamento in concessione viene effettuato al fine di favorire l'attività zootecnica, il mantenimento ambientale e consentire l'attività di agriturismo ai sensi della L.P. 30 ottobre 2019, n.10 e ss.mm., con i limiti sopra riportati.

2. BARCO

p.ed. 1276 in cc Telve di Sotto

Nell'ambito della stessa p.ed. 1276 si trova un vecchio stallone facente parte del compendio ma rimasto

escluso dal progetto di realizzazione della nuova struttura ricettiva. L'amministrazione comunale ha recuperare e valorizzare l'edificio rimanente, dotandolo di tutti i servizi e infrastrutture che ne garantiscono indipendenza funzionale, criteri di abitabilità e possibilità di conduzione dell'attività zootecnica in alpeggio estivo.

Il fine è quello di poter attuare tutte le fasi di trasformazione del latte fino alla commercializzazione del prodotto finito, dando nel contempo alloggio notturno al maggior numero di capi bovini nel rispetto della normativa in materia vigente.

Il barco è così strutturato:

- stalla attrezzata per la mungitura con sistema tradizionale "a secchio";
- vasca raccolta liquami collocata a valle dello stabile lato sud-ovest completamente interrata;
- sala affioramento;
- sala lavorazione del latte;
- locale vendita prodotti lattiero-caseari;
- bagno adatto all'accoglienza di disabili con spogliatoio e antibagno;
- locale tecnico;

Il canone annuo posto a base d'asta è comprensivo della disponibilità del barco sopra descritto. Eventuali ulteriori delucidazioni e/o informazioni relative all'immobile potranno essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Comune di Telve, all'indirizzo comune@pec.comune.telve.tn.it, secondo quanto disciplinato al punto 16 (Informazioni di carattere procedurale e tecnico).

3. ATTIVITÀ CHE DEVONO ESSERE SVOLTE - DESTINAZIONE

Negli immobili e pertinenze oggetto di concessione dovranno essere svolte le seguenti attività:

- offrire ospitalità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.P. 10/2019;
- somministrare pasti e bevande tipici che valorizzano l'offerta enogastronomica trentina, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.P. 10/2019;
- allevamento con lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti caseari in loco;

L'Agriturismo in malga è destinato all'attività agrituristica che dovrà essere proposta unitamente all'attività di allevamento di bovini, ovini, caprini ed equini ed alla lavorazione del latte e vendita dei prodotti.

L'amministrazione comunale predilige la gestione unitaria delle due attività - agrituristica e di allevamento - che devono essere in capo ad un unico soggetto concessionario con possibilità per quest'ultimo di avvalersi di personale dipendente con competenze specifiche nell'attività commerciale agrituristica o nell'allevamento e lavorazione/trasformazione di prodotti caseari. Solo in mancanza di offerte il Comune si riserva la facoltà di valutare, in subordine, richieste di interesse per il singolo utilizzo.

4. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto di concessione è di **anni 6 (sei)**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e con scadenza il 31.12.2032.

E' riservata all'amministrazione comunale la facoltà di rinnovare con proprio formale provvedimento e stipula di apposito atto aggiuntivo, per un periodo di sei anni, rispetto alla suddetta scadenza.

E' prevista la medesima possibilità per il concessionario previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare entro i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'Amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, a suo insindacabile giudizio e ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della concessione.

Trascorso il periodo di durata, in assenza di rinnovi o allo scadere del periodo di rinnovo, il contratto scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta alcuna.

5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante asta pubblica ai sensi degli articoli 17 e 19 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm. e del D.lgs. n. 36/2023 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, per quanto applicabile, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

a) tecnici: i criteri qualitativi parametrizzati con suddivisione del punteggio sono riportati al capitolo 15.1 "Criteri di valutazione dell'offerta":

massimo punti 70/100

b) economici: importo del canone annuo offerto. L'importo del canone annuo a base d'asta è pari ad € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00). Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo del canone annuo a base d'asta:

massimo punti 30/100

6.OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

L'aggiudicatario dovrà:

a) provvedere a propria cura e spese a tutti gli adempimenti necessari ad acquisire tutte le autorizzazioni amministrative prescritte ai fini del corretto e regolare svolgimento dell'attività agrituristica; dovrà inoltre dimostrare il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm., con obbligo di presentazione al Comune di Telve tramite piattaforma SUAP della segnalazione certificata d'inizio attività (articolo 9 L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm. e articolo 19 del D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg) funzionale alla determinazione del rapporto di connessione tra attività agricola e agrituristica.

b) promuovere e somministrare prodotti alimentari della propria azienda agricola o di altre imprese agricole trentine ai sensi dell'art. 5 della L.P. 30.10.2019 n. 10 e ss.mm. Il regolamento di esecuzione D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg all'art. 4 stabilisce il limite minimo di impiego dei prodotti alimentari della propria azienda agricola e di altre imprese agricole trentine.

c) limitare le prenotazioni per più di due notti consecutive fino ad un massimo del 50% dei posti letto totali disponibili affinché sia sempre garantita la possibilità di pernottamento per gli escursionisti della Translagorai. In ogni caso l'ospitalità presso la struttura agrituristica non può protrarsi a favore delle stesse persone, per un periodo superiore a tre mesi. I posti letto non possono mai essere superiori a 30.

d) partecipare con cadenza triennale alle iniziative di formazione o aggiornamento professionale per la qualificazione dell'attività; il D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg all'art. 7 fissa il numero minimo di crediti formativi e le modalità di computo.

e) esporre al pubblico la Scia e la lista dei prodotti (specificando quelli che non provengono né dall'azienda, né dai produttori agricoli trentini), l'elenco dei servizi offerti con indicazione dei relativi prezzi, i periodi e gli orari di apertura al pubblico nonché all'esterno, il marchio agrituristico provinciale ed esporre sul materiale pubblicitario ed i siti aziendali il Codice Identificativo Nazionale (CIN);

f) comunicare giornalmente l'arrivo delle persone alloggiate ai competenti organi di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 109 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

g) gestire gli edifici e i pascoli in funzione di alpeggio e agriturismo garantendo la connessione tra attività agricola e attività agrituristica la cui determinazione del rapporto sarà successiva alla fase di aggiudicazione secondo i parametri definiti all'art. 3 del D.P.P. 27.12.2021, n. 22-56/Leg;

h) comunicare al comune e alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la variazione dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 o del rapporto di connessione tra attività agricola e agrituristica disciplinato dall'art. 5 o la cessazione dell'attività nonché eventuali variazioni ai periodi e orari di apertura al pubblico, nonché ai prezzi per i servizi offerti.

i) l'edificio adibito ad Agriturismo in malga Valsolero di Sopra viene consegnato arredato, come da inventario allegato. Sussiste il dovere di utilizzare la struttura messa a disposizione con la diligenza del buon padre di famiglia avendo cura di mantenere in ottimo stato la stessa.

A carico del gestore vi è l'onere di acquistare pentolame, stoviglie, piccoli elettrodomestici, lenzuola, coperte, attrezzature d'uso corrente e quant'altro necessario.

l) Rimangono a carico del gestore le spese per:

- utenze quali gas, rifiuti, licenze d'uso, relative imposte e tasse ecc.
Il gestore ha l'obbligo di volturare a proprio nome le utenze già in essere con spese a proprio carico;
- lo sfalcio erba delle aree pertinenziali e la raccolta dei rifiuti abbandonati nelle stesse. È a carico del concessionario la Tari/Tasi – tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ogni altro onere relativo alla gestione;
- la manutenzione ordinaria dei beni oggetto di concessione e, se del caso, le riparazioni, anche se dovute al deperimento d'uso. In difetto, vi provvederà il Comune, addebitando al Gestore la spesa conseguente, maggiorata del 20% per spese generali. Sussiste l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi rottura.

Alla scadenza il concessionario dovrà provvedere a riconsegnare gli edifici puliti ed imbiancati a nuovo.

m) Disponibilità ad aderire alle proposte di attività di carattere ricreativo e culturale e integrazione con l'offerta turistica del territorio, proposte dal Comune, da Associazioni comunali o dall'APT, che non interferiscono con l'attività economica del concessionario;

n) garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

o) rendere disponibile, presso il locale, una cassetta di pronto soccorso contenente almeno il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 1 del D.M. 388 di data 15 luglio 2003;

p) il concessionario prende atto, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, che il materiale che verrà depositato nei locali di esercizio, non deve essere composto da liquidi infiammabili e solleva fin da subito ed in modo ampio il Comune da qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito.

q) nei locali oggetto di concessione sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 110 del TULPS.

7.PERIODO DI APERTURA

L'agriturismo in malga dovrà assicurare l'apertura stagionale minima prevista dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno, salvo accertati impedimenti di forza maggiore connessi ad avverse condizioni climatiche o per comprovate necessità. Tale intervallo temporale è imposto dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette correlato al fatto di essere punto tappa della Translagorai. Per ogni giorno di ritardo il Comune applicherà una sanzione pari a 50,00 €/giorno.

Il periodo di monticazione deve essere almeno di 90 giorni all'anno e potrà di regola iniziare dopo il 1 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee – e terminare entro il

31 ottobre tenuto conto delle condizioni metereologiche.

Si precisa che ogni anno con ordinanza del Servizio Strade provinciale la SP31 del Manghen è chiusa al transito dei veicoli/moto dal 01 novembre al 30 aprile, salvo condizioni metereologiche favorevoli. Nel medesimo periodo è comunque consentito raggiungere l'agriturismo in malga a piedi o con mezzi non motorizzati sollevando il Comune di Telve da qualsivoglia responsabilità.

8. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario deve gestire direttamente l'esercizio, essendo vietata la sub-concessione, sotto qualsiasi forma, in tutto o in parte, sotto pena di risoluzione del contratto stesso e di perdita del deposito cauzionale.

9. SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO:

È previsto il sopralluogo obbligatorio ai locali ed agli arredi oggetto di concessione, che dovrà essere prenotato entro il 31 agosto 2026 presso l'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Telve (0461/766054). Considerato che il termine per la prenotazione del sopralluogo coincide con il termine per la presentazione dell'offerta, si consiglia di prenotare il sopralluogo con un anticipo di almeno dieci giorni rispetto alla scadenza fissata, affinché il Comune abbia il tempo necessario per organizzare la visita. La visita deve essere effettuata da un legale rappresentante del concorrente. Gli estremi della ricevuta di sopralluogo dovranno essere indicati nella Busta A.

10. INTERRUZIONE E GESTIONE DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Ove il contratto dovesse risolversi per colpa, dolo o grave inadempienza del concessionario, il Comune è autorizzato, a rivalersi sul deposito cauzionale riservandosi la facoltà di chiedere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

Il concedente può sospendere, modificare o revocare la concessione in oggetto, per ragioni di pubblico interesse o pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, in qualsiasi momento, dandone avviso al concessionario con lettera raccomandata a/r o tramite PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Il concessionario non potrà recedere dal contratto se non per giustificato motivo e dopo accettazione da parte del Comune, a mezzo raccomandata a/r o a mezzo PEC nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Il recesso avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione

11. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

La partecipazione presuppone il rispetto delle disposizioni della L.P. 30 ottobre 2019, n.10.

In particolare, possono partecipare alla gara, presentando apposita offerta, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 ottobre 2019, n. 10:

- a) gli imprenditori agricoli iscritti all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)";
- b) le società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica;
- c) le società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;
- d) le società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge

regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

- e) le cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008.

Si fa presente che deve essere garantita la connessione tra l'attività agricola e l'attività agrituristica ai sensi della L.P.10/2019.

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE

La partecipazione dei soggetti di cui al precedente punto 11 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere oggetto di apposita autodichiarazione in sede di gara:

A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE: essere in possesso dei requisiti in ordine generale previsti dall'art. 94 (cause di esclusione automatica) e dall'art. 95 (cause di esclusione non automatica) del D.lgs. 31.03.2023, n. 36;

B) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

1. imprese, a carattere individuale ovvero in forma societaria, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura alla data di scadenza del presente bando;
2. i soggetti NON ancora iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali esercenti attività di impresa (tanto individuale quanto societaria). In tal caso gli interessati dovranno sottoscrivere preciso impegno a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del futuro contratto pena l'esclusione in favore del concorrente successivamente collocato in graduatoria.

In entrambi i casi sopra riportati casi sub 1) e 2):

- aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e di cui all'11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e precisamente:
 - aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
 - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 - avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m. (i requisiti di cui al presente punto per quanto riguarda sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, debbono essere posseduti dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale nonché da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011);

- aver esercitato per almeno dodici mesi, nel quinquennio precedente, attività agrituristica o, in alternativa, documentata esperienza di almeno due stagioni, nel triennio precedente, nella gestione di pascoli e malghe come titolare o come dipendente addetto;

Nel caso di operatore economico individuale (senza presenza di un preposto) tutti i requisiti di cui alle precedenti lettere A) e B) devono essere posseduti dal titolare della ditta.

Nel caso di soggetti partecipanti che si avvalgono di un soggetto preposto, i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui al paragrafo 12 lett. A) devono essere posseduti dall'operatore economico, dal legale rappresentate dell'impresa, da tutti gli eventuali soci e dalla persona preposta all'attività commerciale;
- ✓ il requisito di cui al paragrafo 12 lett. B) deve essere posseduto dalla persona preposta all'attività commerciale.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione dalla gara.

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dal presente bando, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione della presente asta risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

Sono esclusi inoltre i soggetti (intesi come persone fisiche, e pertanto anche società a loro collegate) che hanno avuto contenziosi legali con il Comune di Telve.

12.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MOTIVI DI ESCLUSIONE PER RAGGRUPPAMENTI

In caso di **raggruppamenti temporanei di imprese, di consorzio ex art. 2602 cc e di GEIE** l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 12 lettera A) dovrà essere posseduta da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del GEIE a PENA DI ESCLUSIONE.

Nel caso di soggetti partecipanti in raggruppamento temporaneo i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera A) devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati a PENA DI ESCLUSIONE;
- ✓ i requisiti di cui alla precedente lettera B) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo insieme a PENA DI ESCLUSIONE.

A norma dell'art. 68 comma 14 del D. Lgs. n. 36/2023 la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

A norma dell'art. 68, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

13. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara gli interessati dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:

**Comune di Telve – Piazza Vecchia 18 – 38050 Telve (TN)
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 31 AGOSTO 2026**

a pena di esclusione per inosservanza del termine, un plico, chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta redatta secondo le indicazioni del presente bando.

Il plico potrà essere consegnato nei seguenti modi all'indirizzo sopra riportato:

- a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Telve negli orari di apertura al pubblico
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
- a mezzo corriere espresso;
- a mezzo Pec.

In caso di recapito del plico a mezzo raccomandata o a mezzo di corriere espresso lo stesso dovrà arrivare al Comune entro la data e ora sopra indicata e non farà fede la data di spedizione (timbro postale). Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse offerte i cui plichi perverranno al Comune di Telve dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

In caso di invio a mezzo PEC l'offerta dovrà essere trasmessa all'indirizzo istituzionale dell'ente comune@pec.comune.telve.tn.it nel rispetto delle istruzioni di seguito esposte e in particolare si precisa che:

- l'oggetto dell'email deve essere **"Offerta per la concessione dell'Agriturismo in malga Valsolero di Sopra"**.
- Dovranno essere allegati i tre documenti rinominati rispettivamente **"Busta A – Documentazione Amministrativa, Busta B – Offerta tecnica, Busta C - Offerta economica"** con i contenuti delineati nei punti successivi.

Sull'esterno del plico deve essere riportata, a pena di **ESCLUSIONE** la seguente dicitura: **"Offerta per LA CONCESSIONE DELL'AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA"**.

All'interno del plico, a pena di **ESCLUSIONE**, dovranno essere contenute:

1) una busta chiusa recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**, da redigersi come da facsimile allegato al presente bando;

2) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA B – OFFERTA TECNICA** e contenente a sua volta l'offerta tecnica da redigersi secondo il facsimile allegato;

3) una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la dicitura **BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA** e contenente a sua volta il modulo dell'offerta economica da redigersi secondo il facsimile allegato;

È consentito l'inoltro delle offerte, anche a mezzo telematico, tramite PEC all'indirizzo istituzionale dell'ente comune@pec.comune.telve.tn.it nel rispetto delle istruzioni sopra esposte e in particolare si precisa che:

- l'oggetto dell'email deve essere "**Offerta per la concessione dell'Agriturismo in malga Valsolero di Sopra**".
- Dovranno essere allegati i tre documenti rinominati rispettivamente "**Busta A – Documentazione Amministrativa, Busta B – Offerta tecnica, Busta C - Offerta economica**" con i contenuti delineati nei punti successivi.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano dopo la scadenza del termine sopra indicato.

La documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, accompagnata da traduzione in italiano e da dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale.

LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA È PREVISTA

IL GIORNO 7 SETTEMBRE 2026 ALLE ORE 09.00

Presso il Comune di Telve
Piazza Vecchia 18 – 38050 Telve (TN)

In seduta riservata il Responsabile del procedimento valuterà le offerte tecniche e attribuirà i punteggi secondo le modalità previste nel paragrafo 15.1. Successivamente in seduta pubblica il Responsabile del procedimento valuterà le offerte economiche secondo le modalità previste nel paragrafo 15.2. Le sedute saranno immediatamente successive alla prima e possibilmente nella stessa giornata salvo necessità di sospensione per ragioni tecnico – amministrative. Sarà data comunicazione delle sedute pubbliche di gara successive alla prima a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese o persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Busta A

Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel paragrafo successivo, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare legalmente l'Impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore della medesima. Il procuratore dovrà risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del successivo punto 14.1 ovvero risultare da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o copia autenticata.

Nella documentazione amministrativa non dovrà essere contenuto alcun riferimento all'importo offerto, pena l'esclusione dalla gara.

Il concorrente ha la facoltà di produrre la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

14.1 DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI – “MODELLO A”

DICHIARAZIONE (sul facsimile – Busta A) successivamente verificabile, resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo decreto, del legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

a) di essere il legale rappresentante o suo procuratore (Parte I):

- dell'impresa;
- dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito o del consorzio;
- di ciascuna impresa raggruppata in capo di raggruppamento non ancora costituito

- di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito e di dichiarare la titolarità effettiva;

b) che l'Impresa è iscritta (o che si iscriverà) al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto (Parte VI);

c) aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (parte IV);

d) possedere i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m. (i requisiti di cui al presente punto per quanto riguarda sia le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, debbono essere posseduti dal rappresentante legale ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale nonché da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n. 159/2011) (parte IV);

e) essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 71 comma 6 del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e di cui all'11 e 92 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e precisamente (parte IV):

- aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- avere per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso tali imprese in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

f) l'inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, comminate nei confronti dell'impresa e tali da impedire di contrarre con le pubbliche amministrazioni e altresì di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola (parte I);

g) di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;

h) di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;

i) di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;

j) di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute e nel disciplinare tecnico – economico e nello schema del contratto di concessione, compreso il divieto di installare macchine da gioco (parte VII);

k) di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;

l) di aver preso conoscenza dei locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione dell'attività;

m) di aver svolto il sopralluogo obbligatorio indicato la data e gli estremi della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Telve;

n) di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 12.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto

q) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego

r) di essere consapevole che i pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

s) di impegnarsi a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

t) di autorizzare al trattamento dei propri dati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679;

u) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell'Unione europea n. 679/2016

v) l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (Parte II, III, IV e V);

Art. 94. (Cause di esclusione automatica)

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'articolo [291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 452-quaterdecies del codice penale](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#);

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#) non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'[articolo 34-bis del medesimo codice](#). In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

5. Sono altresì esclusi:

- a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);
- b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;
- c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 124 del presente codice](#). L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e all'[articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019](#), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;
- e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#), oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

Art. 95. (Cause di esclusione non automatica)

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'[articolo 16](#) non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'[articolo 98](#) sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'[Allegato II.10](#). La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'[articolo 98](#), l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

- a) il reato è stato depenalizzato;
- b) è intervenuta la riabilitazione;
- c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'[articolo 179, settimo comma, del codice penale](#);
- d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- e) la condanna è stata revocata.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101, del D. Lgs. 36/2023 nei casi di mancata, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dell'istanza di partecipazione l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che sia richiesto a mezzo PEC all'operatore economico nel termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Il soccorso istruttorio di cui sopra sarà disposto nei seguenti casi:

- mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella istanza di partecipazione tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dall'avviso tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

14.2. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, debbono produrre, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

a) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo) determina la responsabilità solidale nei confronti del Comune di Telve tutte le imprese facenti parte del

- Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti del Comune di Telve;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti ed in relazione alla presente gara fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

b) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, previa regolarizzazione, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

In alternativa, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo non già costituito, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

c) DICHIARAZIONE relativa all'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, e contenente, altresì, l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna.

NOTA BENE

Si rammenta che ai sensi dell'art 68, comma 2, D.Lgs. 36/2023 in caso di raggruppamento temporaneo costituendo nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

14.3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno della BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte del Comune di Telve, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

15. DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Busta B e Busta C

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 36/2023 dell'articolo 19 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e articolo 108 del D.lgs. 36/2023, in quanto applicabile.

La stessa sarà valutata in base ai seguenti elementi:

| ELEMENTI | PUNTI |
|--|--------------|
| OFFERTA TECNICA (POT) | 70 |
| OFFERTA ECONOMICA(POE) Importo del canone annuo (maggiore del canone annuo a base di gara) | 30 |
| PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO (PCO) | 100 |

Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun Concorrente è ottenuto sommando il punteggio POT, attribuito all'Offerta Tecnica, al punteggio POE, attribuito all'Offerta Economica, secondo la formula di seguito riportata:

$$PCO = POT + POE$$

Sarà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più elevato.

Nei paragrafi 15.1. e 15.2. sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di attribuzione dei punteggi.

Nella determinazione dei punteggi si prenderanno in considerazione le prime due cifre decimali, mediante troncamento delle eventuali cifre successive (arrotondamento per difetto).

Non è previsto un punteggio minimo.

15.1 Busta B - OFFERTA TECNICA [MASSIMO PUNTI 70]

Nell'apposita busta denominata "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" dovrà esser inserita l'Offerta tecnica, redatta utilizzando il facsimile allegato, a cui dovrà essere allegata la carta d'identità e il curriculum della persona fisica preposta alla gestione dell'agriturismo in malga.

Nel modello di presentazione dell'offerta tecnica sono riportati i comparti, con specifici indicatori ai quali è assegnato un punteggio.

Il Concorrente si impegna a porre in essere per tutto il periodo di validità della gestione dell'agriturismo in malga Valsolero di Sopra – 2027/2032, quanto dichiarato in sede di offerta tecnica.

L'offerta tecnica prodotta dal Concorrente aggiudicatario della gara sarà posta come allegato parte integrante del contratto di concessione che sarà stipulato. La non ottemperanza a quanto proposto nell'offerta tecnica è motivo di risoluzione anticipata del contratto di concessione e/o di applicazione di penali.

In sede di valutazione dell'offerta, ad ogni singolo indicatore sarà attribuito un punteggio secondo lo schema di seguito riportato:

| ATTRIBUZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Elemento di valutazione | Punteggi | Punteggio Massimo Attribuibile |
| <p>A – Apertura stagionale Maggiore durata del periodo di apertura al pubblico rispetto alla durata minima dello stesso prevista (dal 20 giugno al 20 settembre) nel rispetto dei periodi previsti nel disciplinare tecnico-economico. Non verranno prese in considerazione frazioni di giorni. La giornata viene considerata per 8 ore minime di apertura.</p> | <p>P= massimo punti (10) * numero di giorni di apertura garantiti oltre il minimo / maggior numero di giorni offerti di apertura oltre il minimo</p> | <p>10</p> |
| <p>B - Esperienza pregressa professionale esercitata in proprio o come dipendente, maturata in esercizi ricettivi nell'ambito del settore agrituristico, alberghiero, pubblici esercizi e della ristorazione o in esercizi ricettivi nell'ambito del settore dei rifugi alpini/escursionistici e/o degli esercizi rurali.</p> | <p>Vengono attribuiti 2 punti per ogni stagione completa (almeno quattro mesi annui anche non continuativi) di esperienze maturate e debitamente dimostrate (contratti di lavoro, di concessione, dichiarazioni del</p> | |

| | | |
|--|--|-----------|
| <p>Si considerano solo i periodi ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti come requisito obbligatorio al punto 12 <i>“aver esercitato per almeno dodici mesi, nel quinquennio precedente, attività agrituristica [...]”</i>.</p> | <p>legale rappresentante) – negli ultimi 10 anni – nella gestione, nella conduzione o in qualità di dipendente di <i>esercizi ricettivi nell’ambito del settore agrituristico, alberghiero, pubblici esercizi e della ristorazione.</i></p> <p>Viene attribuito 1 punto per ogni stagione completa (almeno quattro mesi annui anche non continuativi) di esperienze maturate e debitamente dimostrate (contratti di lavoro, di concessione, dichiarazioni del legale rappresentante) – negli ultimi 10 anni – nella gestione, nella conduzione o in qualità di dipendente di <i>esercizi ricettivi nell’ambito del settore dei rifugi alpini/escursionistici e/o degli esercizi rurali, escluso l’ambito di cui al punto a)</i></p> | <p>10</p> |
| <p>C - Occupazione di personale avente esperienza come guida alpina o accompagnatore di media montagna in grado di fornire informazioni utili per le escursioni nell’ottica di valorizzare il fatto di essere Tappa Translagorai.</p> | | <p>5</p> |
| <p>D - Gestione dell’attività agrituristica Descrivere le linee guida di gestione che si intendono attuare durante l’intero periodo della concessione con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sistema organizzativo della gestione: modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività a favore degli ospiti e degli utenti in generale; si dovrà illustrare quale personale s’intende dedicare alla gestione, specificando in linea di massima le mansioni che lo stesso andrà a svolgere (cuoco, cameriere etc.); b) promozione e valorizzazione dell’agriturismo in malga: indicare le iniziative che si vogliono intraprendere per promuovere e valorizzare la struttura; c) offerta enogastronomica: descrivere le proposte enogastronomiche con riferimento ai menù, alla qualità dei prodotti utilizzati e alla provenienza delle materie prime precisando se viene fornita la prima colazione, pranzo e cena; | | <p>15</p> |
| <p>E - Esperienza pregressa professionale esercitata in proprio o come dipendente maturata in gestione e/o conduzione di malghe e/o pascoli: Si considerano solo i periodi ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti come requisito obbligatorio al punto</p> | <p>Vengono attribuiti 2 punti per ogni stagione completa (almeno quattro mesi annui anche non continuativi) di esperienze maturate e debitamente dimostrate (contratti di lavoro, di</p> | <p>10</p> |

| | | |
|--|---|----|
| 12 "aver esercitato [...] documentata esperienza di almeno due stagioni, nel triennio precedente, nella gestione di pascoli e malghe come titolare o come dipendente addetto". | concessione, dichiarazioni del legale rappresentante) – negli ultimi 10 anni – nella gestione, nella conduzione o in qualità di dipendente di malghe e/o pascoli | |
| F – Proprietà del bestiame: Il titolo di proprietà dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali. | <ul style="list-style-type: none"> - oltre l'80% di capi di proprietà del concessionario: 10 punti - oltre il 60% di capi di proprietà del concessionario: 7 punti - oltre il 40% di capi di proprietà del concessionario: 5 punti - fino al 40% di capi di proprietà del concessionario: 2 punti | 10 |
| G - Valorizzazione della produzione lattiero casearia E' oggetto di valutazione la trasformazione dei prodotti derivati dal latte quali: formaggi - varie tipologie -, ricotta, burro, yogurt, caciotta etc. che s'intendono produrre. | Attribuzione di 1 punto per ciascun prodotto. Avrà un punteggio preferenziale di 2 punti per ciascun prodotto la filiera gestita interamente in loco presso la struttura malghiva. | 10 |
| TOTALE | | 70 |

Il Concorrente, con motivata e comprovata dichiarazione, dovrà dare puntuale evidenza delle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, ovvero a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali. In mancanza di tale indicazione l'offerta tecnica sarà considerata interamente ostensibile in sede di accesso agli atti ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023.

Si precisa che il concorrente aggiudicatario è obbligato a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell'ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, provvederà alla risoluzione del contratto in danno del contraente o all'applicazione di sanzioni. Nell'ipotesi di risoluzione in danno del contratto il concorrente sarà escluso dalla possibilità di partecipare a successive procedure per l'aggiudicazione di strutture ricettive di proprietà del Comune di Telve per il periodo di 5 anni.

È facoltà della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua o conveniente per l'Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l'Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico.

La commissione giudicatrice si riserva di chiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali raggugli o precisazioni in riferimento alle offerte presentate.

In nessun caso sarà consentita la presentazione di documentazione mancante.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla commissione giudicatrice l'accertamento in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi obbligatori indicati nella relazione tecnica, comporta l'esclusione dalla gara.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non verranno prese in considerazione.

La partecipazione alla procedura implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando, nel contratto e nel disciplinare tecnico - economico.

15.2 BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA [MASSIMO PUNTI 30]

Nell'apposita busta denominata "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" dovrà esser inserita l'Offerta economica redatta utilizzando il fac-simile allegato.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione della percentuale di rialzo offerta, indicata in cifre ed in lettere, sull'importo fissato a base di gara annuale che è pari ad euro 21.800,00 (ventunomilaottocento/00); detto importo è al netto degli oneri fiscali derivanti dalla stipulazione del contratto.

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà presa in considerazione la percentuale scritta in lettere.

L'offerta economica non potrà essere inferiore al prezzo a base di gara, quantificato in € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00)/annui. Eventuali offerte inferiori a tale limite saranno escluse dalla procedura. Il canone sarà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione dell'Indice ISTAT, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore.

Si ricorda che l'offerta economica sconta l'imposta di bollo e pertanto sulla stessa dovrà essere apposta una marca da bollo da Euro 16,00.

Per quanto riguarda il punteggio relativo all'offerta economica, lo stesso sarà attribuito mediante formula matematica, rapportato alla maggiore percentuale di rialzo, cui sarà assegnato il punteggio massimo attribuibile.

Quindi, esplicitando meglio:

- il punteggio massimo di punti 30 sarà assegnato alla ditta che avrà formulato la maggiore percentuale di rialzo;
- il punteggio per le altre offerte si otterrà applicando la seguente formula:

$$\text{punteggio offerta da valutare} = 30 \times \frac{\text{importo annuale dell'offerta economica da valutare}}{\text{maggior importo annuale offerto}}$$

16. INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE E TECNICO

Informazioni di carattere procedurale e tecnico possono essere richieste per iscritto, anche via e-mail, al Comune di Telve, entro e non oltre 5 (cinque) giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e indirizzo e-mail.

Le risposte saranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'avviso pubblico per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati ed altre informazioni che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, siano ritenute di interesse generale, saranno pubblicate sul sito comunale (<https://www.comune.telve.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti>), almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

17. APERTURA DELLE OFFERTE

Il Responsabile del procedimento (RUP) nella prima seduta pubblica, indicata dall'avviso di asta pubblica, procederà ad aprire i documenti presentati dai Concorrenti entro il termine fissato e a verificare la

completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa, in caso di esito negativo, **a disporre il soccorso istruttorio**, sospendendo a tal fine la seduta, o ad escludere il concorrente dalla gara.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente, in apposita seduta riservata il RUP procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti in gara e a verificarne la regolarità formale. La Commissione preposta alla valutazione delle offerte tecniche, procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri indicati nel presente bando, documentando le operazioni in apposito verbale.

Terminate le operazioni di valutazione, la Commissione procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara, che potrà aver luogo anche nella stessa giornata, dandone notizia ai partecipanti e procederà:

- a dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti da parte della Commissione tramite lettura del verbale redatto dalla stessa;
- all'apertura delle offerte economiche;
- a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dal presente dall'avviso di asta pubblica.

Il RUP procederà ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche e a formare la graduatoria individuando il Concorrente con la miglior offerta complessiva.

Nel caso in cui alla presente gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente invito e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le precisazioni sopra svolte.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui due concorrenti abbiano conseguito lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica nell'ambito della graduatoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria stessa, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

A conclusione delle operazioni di gara, verrà data comunicazione dell'Aggiudicatario a tutti i partecipanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nell'eventualità che non pervenga alcuna offerta, oppure nessuna offerta vantaggiosa per l'Amministrazione, il Comune valuterà con provvedimento successivo la modalità di affidamento e si riserva la facoltà di procedere mediante affidamento con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

18. VERIFICA REQUISITI

Il possesso dei requisiti nonché l'inesistenza delle cause di esclusione saranno verificati, anche d'ufficio dall'Amministrazione, nei confronti dell'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di

ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche a campione volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti.

La produzione di dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, e contenenti dichiarazioni non rispondenti a verità comporteranno per concorrente dichiarante:

- Decadenza automatica dall'aggiudicazione;
- Divieto assoluto per anni 2, decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza, di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni (art. 75 DPR 445/2000);
- Segnalazione del sottoscrittore della dichiarazione falsa da parte del Comune di Telve alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento della falsità nella dichiarazione resa nelle forme di cui al DPR 445/2000.

19. STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene nella forma della scrittura privata ai sensi dell'articolo 18 del D.lgs. 36/2023. È stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs. 36/2023, secondo lo schema redatto dal Segretario comunale, susseguente all'aggiudicazione, immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, è subordinata ai seguenti adempimenti:

- a. acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia prevista dalla vigente legislazione in materia;
- b. verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'insussistenza delle altre cause di esclusione specificati al punto 14 del presente bando;
- c. deposito della garanzia definitiva mediante cauzione o atto di fidejussione bancaria o assicurativa, per un ammontare pari ad un canone annuale ovvero pari ad € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00), valida fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione comunale, a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contemplati dal presente disciplinare, dell'eventuale risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale
- d. Il gestore si impegna a stipulare, con primaria Compagnia assicuratrice, polizza assicurativa R.C. nonché assicurazione incendio e danno, vincolata a favore del concessionario. Il gestore è tenuto ad assicurare il "rischio" relativo ai danni attinenti l'attività esercitata nell'immobile, in particolare i danni:
 - ♣ derivanti da incendio ed esplosione per dolo e/o colpa grave o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro, con polizza primo rischio assoluto per un valore di Euro 2.000.000,00- (Euro duemilioni);
 - ♣ inerenti la Responsabilità civile contro terzi per un massimale pari ad Euro ad € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per l'espletamento dell'attività svolta, per ogni sinistro e per ogni persona danneggiata, con l'inclusione dei danni provocati da dipendenti, clienti, fornitori o comunque da qualunque persona o cosa coinvolta nello svolgimento dell'attività di conduzione dell'immobile, con totale esonero dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, e considerando l'Amministrazione stessa come terza. La polizza stessa deve avere durata non inferiore a quella del contratto. La polizza dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Telve.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del Codice degli appalti l'imposta di bollo va assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso da parte dell'appaltatore.

20. VERSAMENTO CANONE

Il canone annuo di concessione dovrà essere pagato dall'aggiudicatario, presso la Tesoreria comunale, in due rate anticipate di uguale importo, con le seguenti scadenze:

- la prima: entro il 30 giugno di ciascun anno,
- la seconda: entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Nel caso di tardivo pagamento per un periodo superiore a giorni trenta, sarà emesso, da parte dell'Amministrazione comunale, un unico sollecito in seguito al quale, qualora persista l'inadempimento sarà emessa l'ordinanza di sfratto e sarà attivata la procedura di recupero coattivo della somma pendente, con addebito di tutte le spese a carico dell'aggiudicatario inadempiente e moroso nonché si farà decadere il concessionario da qualsiasi beneficio di legge e darà al Comune concedente il diritto di risolvere il presente contratto di concessione in uso.

21. GARANZIA DEFINITIVA

DEPOSITO CAUZIONALE. L'aggiudicatario dovrà costituire, nelle modalità previste dal Comune di Telve, di seguito riportate, un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto e per l'intera durata dello stesso, per un importo pari ad € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00) come previsto al punto 19. La garanzia definitiva è costituita secondo le modalità previste nell'articolo 106 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

L'atto di fideiussione dovrà contenere la dichiarazione dell'Ente fidejubente di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata; dall'atto di fideiussione dovrà altresì risultare (nel caso non sia stato pagato il premio per tutta la durata della concessione) che l'eventuale mancato pagamento del premio per gli anni successivi non potrà essere opposto, in nessun caso, all'Amministrazione comunale garantita.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'importo costituito in garanzia dovesse essere parzialmente o totalmente incamerato dal Comune di Telve la stessa cauzione dovrà essere tempestivamente integrata dal concessionario per la parte incamerata.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono rispettare le seguenti prescrizioni:

1) dovrà essere allegata una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;

2) espressa indicazione, a pena di esclusione, di tutte le seguenti clausole:

a) "la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Telve non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale";

b) "il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del codice civile, nonché al termine di cui al primo comma e all'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dal Comune di Telve a semplice richiesta scritta dello stesso, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento

- saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale";
- c) "non può essere opposto al Comune di Telve l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione";
- d) "il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Telve è quello in cui ha sede il medesimo";
- e) (solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola:)" la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune di Telve".

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del Comune di Telve.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui il Comune di Telve si pronuncerà in senso negativo e l'Aggiudicatario non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Aggiudicatario medesimo.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà rispettare la normativa sull'imposta di bollo.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

22. TRATTAMENTO DEI DATI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Telve intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici e/o telematici in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento in parola;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Telve con sede in Piazza Vecchia, n. 18 – e-mail protocollo@comune.telve.tn.it – sito internet <http://www.comune.telve.tn.it/>;
5. il Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini con sede in Trento in via Torre Verde, 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it);
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni del presente bando, ciascun concorrente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, ovvero alle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, il Comune di Telve consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 35 del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, il Comune consentirà ai concorrenti che lo richiedono, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica e/o alle giustificazioni a corredo della stessa, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta saranno consentiti solo dopo l'aggiudicazione.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Telve, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 5/2023 dd. 18.01.2023 e rinvenibile sul sito dell'amministrazione comunale (<https://www.comune.telve.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Norme-disciplinari/Nuovo-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-di-Telve-aggiornamento-2023>), i contenuti del predetto codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. È prevista la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

È vietata la partecipazione ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – dei dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal presente avviso quale responsabile del procedimento ai sensi della LP n. 23/1992 al quale è assegnata l'istruttoria, e il presidente della seduta di gara.

24. RISERVATEZZA

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora il Comune di Telve venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione il diritto di accesso potrà essere esercitato dall'interessato, nei confronti dell'ente per il quale la seguente procedura viene espletata.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trento.

Il R.U.P. è il Segretario Generale – Dott.ssa Nicole Gonzo.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI:

- Avviso di asta pubblica;
- Disciplinare tecnico economico;
- Schema contrattuale;

- Piantina struttura ricettiva e barco;
- Inventario beni di proprietà comunale;
- Dichiarazione Preposto;
- fac-simile dichiarazione di partecipazione alla gara (Busta A);
- fac-simile presentazione offerta tecnica (Busta B);
- fac-simile presentazione offerta economica (Busta C).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicole Gonzo
-Documento firmato Digitalmente-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e duplicato nel sistema di conservazione di questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196

Al Soggetto o Legale Rappresentante della Società partecipante alla gara oggetto del presente bandi di gara.

Con la presente La informiamo che il D. Lgs. 30 giugno 2003, nr. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che:

1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria della Società da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto del presente avviso di asta pubblica;

2) il trattamento riguarda anche dati giudiziari (esistenza di condanne penali e di sanzioni previste dalla normativa antimafia);

3) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Giunta comunale e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del procedimento. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio comunale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal Responsabile e dagli incaricati del servizio Segreteria;

4) il conferimento dei dati è obbligatorio. qualora la S.V. o la Società da Lei rappresentata intenda partecipare alla gara oggetto del presente bando;

5) il rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità di ammettere la S.V. o la Società da Lei rappresentata alla procedura di gara oggetto del presente bando;

6) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 3;

7) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e precisamente:

A) il diritto ad essere informato su:

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

- le finalità e modalità di trattamento;

- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile;

B) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

a) la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica, delle finalità e delle modalità di trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

C) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

D) il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

E)il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive;

8) ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. Lgs. Nr. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati è effettuato in base agli obblighi imposti all'Amministrazione dalle norme derivanti dall'espletamento della gara di cui al presente avviso di asta pubblica;

9) il titolare del trattamento è: COMUNE DI TELVE – P.zza Vecchia, 18 - 38050 TELVE;

10)il responsabile del trattamento è: il Segretario Generale , Dott.ssa Maria Comite Telve,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicole Gonzo

Disciplinare Tecnico - Economico per la concessione in uso dell'alpeggio di Malga Valsolero di Sopra

L'Amministrazione comunale di Telve vuole valorizzare l'alpeggio di proprietà. Per perseguire questo obiettivo la proprietà ha attuato alcune azioni, tra cui la definizione di un regolamento d'uso del bene: il disciplinare tecnico - economico. Questo documento è redatto allo scopo di definire le superfici interessate, le modalità del pascolamento ed i compiti degli attori coinvolti; in particolare definisce i modi di un'equilibrata conduzione del pascolo associata ad un'appropriata gestione dei vari aspetti inerenti l'alpeggio quale entità multifunzionale. Esso regola il rapporto tra la proprietà e il concessionario.

TITOLO I ASPETTI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento denominato **"disciplinare tecnico - economico"** fa parte integrante - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione di Malga Valsolero di Sopra nel Comune di Telve (TN).

L'oggetto del contratto consiste nell'utilizzazione della malga considerata nel complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 – Descrizione dei pascoli

Con riferimento alle superfici di pascolo valgono le aree individuate per l'alpeggio dallo Schedario ufficiale 2024 delle U.P.A.S. Provinciali. Le aree oggetto del presente Disciplinare sono definite dall'elenco che segue e dalle cartografie (catastali e foto aeree) allegate.

| Unità di pascolo | Area pascolabile netta (ha) | Particelle catastali | Area lorda interessata (mq) | Area tot catasto (mq) | Comune Catastale | Bestiame |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Malga Valsolero di Sopra | 32,8 | .1276 | 81,2 | 81,2 | Telve di Sotto | Bovini Ovicaprini |
| | | .1276 | 465,8 | 465,8 | | |
| | | .1276 | 864,9 | 864,9 | | |
| | | 1304/1 | 355.465,2 | 738.703,8 | | |
| | | 1304/7 | 134.263,9 | 414.055,5 | | |
| | | 1304/8 | 15.499,0 | 15.499,0 | | |
| | | 1305/1 | 969.580,9 | 1.185.167,0 | | |
| | | 1305/3 | 54,8 | 54,8 | | |
| | | 1305/7 | 758.049,1 | 776.313,6 | | |

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature interne è dettagliatamente elencata nell'inventario presente negli uffici comunali. Tra gli immobili essa comprende:

- n° 1 stallone;

- n° 1 locale per lavorazione del latte e conservazione dei prodotti;
- n° 1 locale per la vendita dei prodotti;
- n° 1 disbrigo con bagno;
- n° 1 letamaio;
- n° 1 struttura ricettiva.

È prevista la possibilità di:

- produzione e trasformazione del latte prodotto in malga;
- trasformazione del latte di altre malghe del comparto di Telve.

È inteso che tali attività siano svolte ai sensi della relativa legislazione di settore.

Art. 3 – Destinazione del pascolo (in relazione al bestiame alpeggiato)

Sulla base di questo Disciplinare Tecnico, la malga in oggetto è destinata prioritariamente all'allevamento di:

- vacche da latte
- bovini in allevamento
- bovini da ingrasso
- ovicapri da latte
- ovicapri da allevamento/carne
- equini

In generale è da evitare il pascolo promiscuo di giovenche da riproduzione e vacche nutrici con vitello.

Art. 4 – Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in almeno 90 giorni, potrà di regola iniziare dopo il 1 giugno d'ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee – e terminare entro il 31 ottobre. Tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico, la data di monticazione ottimale potrà variare di anno in anno. Data l'importanza dell'inizio dell'accesso al pascolo a fini di gestione di un buon pascolo, la varietà degli andamenti stagionali e – al contempo – la sensibilità del ciclo riproduttivo di alcune specie di galliformi in quota, viene definito come tassativo per l'inizio della monticazione il periodo compreso tra 1 giugno e 15 giugno, cominciando dalle parti basse che non interessano habitat riproduttivi di galliformi, fatta salva richiesta motivata di proroga per eventuali ritardi nel caricamento.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Si fa notare che l'accesso alla malga è condizionato dall'apertura della SP, di competenza Servizio Strade PAT. Solitamente l'apertura è garantita nel periodo 1 maggio – 31 ottobre

Art. 5 – Determinazione del carico

Il carico **minimo** previsto è di: 25 UBA

Tale valore è da intendere esteso per tutto il periodo di monticazione

NB: U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

- 1 vacca da latte = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1,0 U.B.A;
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A;
- 1 bovino sotto i 6 mesi = 0,4 U.B.A;
- 1 ovicaprino adulto (oltre 6 mesi) = 0,15 U.B.A;
- 1 cavallo sopra 1 anno = 1,0 U.B.A;
- 1 cavallo sotto 1 anno = 0,6 U.B.A;
- 1 asino e mulo sopra 6 mesi = 0,5 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in meno del 10%. Tale valore potrà essere rivisto in accordo con il proprietario sulla base di particolari andamenti stagionali e/o evidenze sperimentali basate sul pascolamento effettivo dell'intera area.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti saranno addebitate al concessionario sulla base dell'art. 26 comma 4 (salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria) e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore (es. infortunio, malattia, ...), qualora il pascolo non venga caricato con il numero minimo U.B.A. stabilite, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui il pascolo non sia monticato, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone per la concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 – Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 2 del presente Disciplinare Tecnico - Economico, il pascolo è utilizzato principalmente per il bestiame bovino. Il 50% del carico dovrà essere rappresentato da bovine in lattazione.

In particolare, al bestiame dovrà essere riconosciuta caratteristica di forte adattabilità al pascolo alpino, anche in luoghi difficili e impervi. In coerenza con l'obiettivo del mantenimento funzionale del pascolo, sono da favorire la presenza di razze a rischio di estinzione quali: Rendena e Grigio Alpina (bovini), Fiemmese – Tingola e Pusterese (ovini), Bionda dell'Adamello e Mochena (caprini) in virtù della loro riconosciuta capacità di sfruttamento anche dei pascoli difficili.

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono le seguenti:

- la presenza di capi ovi-caprini è ammessa nella percentuale massima del 10%
- la presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 5%.

Art. 7 – Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare le Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare al pascolo animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna ad uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive. Inoltre, nel caso di decesso di capi, il concessionario dovrà effettuare il pronto e corretto smaltimento delle carcasse.

Il concessionario ha l'obbligo di sottoporre la propria azienda alla valutazione del benessere animale secondo standard riconosciuti dalle autorità competenti in materia.

Eventuali ulteriori indicazioni relative a norme di profilassi che potrebbero rendersi necessarie, saranno comunicate annualmente entro 60 giorni dall'inizio della stagione monticatoria.

Art. 8 – Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi (es. imbiancatura locali, pulizia locali, canali e cisterne, staccionate, riparazioni minimali, ecc.). Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, degli impianti di protezione da grandi carnivori svolte negli anni precedenti ad opera della proprietà oppure nuovi interventi la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'elenco delle attrezzature interne è dettagliato nel verbale di consegna.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro quindici giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione in uso e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Art. 9 – Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento (es. sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria della viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi.

Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione in uso dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal canone di concessione in uso.

Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se questa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e l'affittuario possono accordarsi su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dall'affittuario.

Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale.

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e compresa nel contratto, i seguenti interventi:

- miglioramento annuale di un'area di 2.500 mq con interventi di sfalcio per 2 volte l'anno di specie quali ortiche e altre nitrofile (a titolo esemplificativo senecio, romici, ecc.). Il primo sfalcio dovrà essere effettuato tempestivamente entro 10 giorni dalla monticazione mentre il secondo nei successivi 30 giorni;
- in alternativa eliminazione di un'uguale area di rodoreto in aree di pascolo, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie o l'eliminazione di piccoli alberi di larice e peccio, al fine di contenerne lo sviluppo e di attuare azioni di recupero pascolo.

La localizzazione come pure le modalità e la tempistica degli interventi saranno annualmente indicati all'interno del verbale di consegna della malga stessa.

Il concessionario è tenuto a compiere tutti i su menzionati progetti e interventi di miglioramento, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel verbale di consegna annuale. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

Previo accordo scritto con la proprietà il gestore potrà presentare progetti per interventi di miglioramento di pascoli, strutture e infrastrutture su bandi pubblici. I costi non sostenuti dal finanziamento saranno a carico del comune.

Art. 10 – Oneri generali a carico del concessionario

Durante la durata del contratto il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

La malga e le superfici di pascolo concesse dovranno essere alpeggiate dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmettere al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente anche in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo della concessione in uso, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificano situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento dell'intera prateria assegnata agli animali per quel giorno.

Il concessionario si impegna a partecipare ad eventuali manifestazioni culturali promosse dalla proprietà all'interno della malga.

È auspicabile che il personale abbia un atteggiamento disponibile ed accogliente nei confronti degli escursionisti che potrebbero chiedere informazioni sul luogo o sulla tradizione della malga.

Il concessionario si impegna ad utilizzare strumenti di gestione (abbeveratoi, recinzioni, ecc.) del pascolo che siano in linea con i canoni paesaggistici locali.

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal presente disciplinare (compresi gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro il 30 ottobre dello stesso anno, al fine di permettere la redazione del verbale di scarico da parte degli organi competenti.

Qualora l'ente proprietario intenda presentare progetti di miglioramento di aree comprese nel presente disciplinare, il concessionario si impegna a togliere per il periodo necessario dal proprio fascicolo aziendale le aree oggetto del progetto, per il periodo compreso dalla richiesta del finanziamento al completamento della rendicontazione dei lavori allo scopo di evitare sovrapposizioni nel caso di richiesta di contributo pubblico.

Art. 11 – Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- 1) almeno il 50% degli U.B.A. monticati devono essere vacche in lattazione, salvo diversa disposizione della proprietà
- 2) il bestiame monticato deve preferibilmente provenire dalle aziende situate nel territorio comunale o al massimo provinciale;
- 3) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", comprese le date di nascita di ciascun animale, di carico e di scarico;
- 4) l'eventuale pascolo in bosco e la custodia del bestiame vanno effettuati nel rispetto dell'art. 19;
- 5) se presenti, i suini sono limitati al numero sufficiente al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame e comunque nel rispetto delle normative sanitarie in materia di peste suina;
- 6) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti al pascolo solo se in regola con le norme sanitarie e assicurative. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno ed alla custodia del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi e non devono rappresentare una minaccia per gli escursionisti che frequentano l'area in cui staziona il bestiame;
- 7) è ammesso nel pascolo il collocamento di apiari, previa apposita comunicazione alla proprietà;
- 8) la rimozione dal pascolo delle recinzioni mobili ad ogni fine stagione;
- 9) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti; essa va accumulata e conservata anche per i bisogni della stagione monticatoria successiva. E' fatto divieto di fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente;
- 10) al fine di non interferire con il traffico veicolare e ciclistico della Strada Provinciale 31 il concessionario ha l'obbligo di delimitare con recinzioni mobili le aree di pascolo lungo la suddetta strada per tutto il periodo di monticazione e di verificarne l'efficacia giornalmente. Le recinzioni dovranno essere spostate lungo la strada in funzione della posizione del bestiame;
- 11) al fine di tutelare le risorse idriche presenti (si veda la cartografia allegata) - in ottemperanza all'art.21 delle norme di attuazione del PUP (aggiornate con Delibera 1197/2023) che recepisce a livello provinciale l'art.94 del D. Lgs.152/2006 - è fatto obbligo di:
 - divieto di stabulazione nelle "Zone di rispetto idrogeologico - sorgenti";
 - effettuare un pascolamento veloce nelle "Zone di rispetto e di protezione idrogeologica" evitando una permanenza prolungata del bestiame in tali zone.
- 12) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
 - chiusura e scarico a fine stagione degli impianti (centrale termica, abbeveratoi, vasche liquame, impianto idraulico);
 - effettuare la manutenzione ordinaria di strade d'accesso all'alpe, fabbricati, sentieri, pozze d'abbeverata, abbeveratoi, staccionate, recinzioni e altre infrastrutture;
 - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle, di tutti i locali e delle pertinenze esterne alla malga;
 - trasportare a valle i rifiuti presenti derivanti dall'attività di malga.

Art. 12 – Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, la proprietà potrà provvedere a:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio ed eventuali opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo,
- concedere in uso al concessionario un locale per il periodo invernale, quale magazzino per attrezzature inerenti l'alpeggio.

Il proprietario declina qualsiasi responsabilità relativa a danni da cinghiali a carico del cotico.

Art. 13 – Occupazione suolo di pascolo

Per l'occupazione stabile del terreno pascolivo e quando l'occupazione stessa non si estenda a più di 1 ettaro, il concessionario non avrà diritto ad alcuna diminuzione del canone di concessione. Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dalla proprietà durante la validità della concessione, nell'ambito del pascolo, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

Non è previsto indennizzo alcuno per il transito nelle aree di pascolo relative ad interventi di esbosco o accumulo legname, fatto salvo quanto sopra.

Art. 14 – Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 15 – Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è definita nel contratto.

Art. 16 – Divieto di subconcessione

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Art. 17 – Cauzione

A titolo cautelativo l'ente proprietario chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari ad 1 annualità dell'importo di contratto a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita successivamente alla scadenza del periodo della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto. La quota

eventualmente utilizzata dal proprietario per realizzare interventi di inadempienza certificati nel verbale di riconsegna annuale, va reintegrata dal concessionario entro 30 gg dalla notifica.

TITOLO II ASPETTI TECNICI

Art. 18 – Generalità

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio, per le parti non definite in questo disciplinare, va effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla norma relativa ai "Pagamenti agro-ambientali" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (o successive edizioni) e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 19 – Gestione degli animali al pascolo

- 1) Tutta la superficie percorribile del pascolo va integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Il pascolamento dovrà riguardare tutta la superficie pascolabile individuata dalle cartografie allegate; la superficie stessa dovrà essere percorsa per intero entro la seconda metà di luglio e - per quelle aree localizzate al di sotto dei 2.000 m - almeno due volte per ogni stagione monticatoria; le aree ad arbusteto (rododendro) a quote superiori indicativamente a 2000m andranno pascolate da ovicaprini solo successivamente al 20 luglio di ogni stagione, allo scopo di tutelare lo sviluppo della prole del fagiano di monte (nel rispetto della Direttiva Habitat – ZPS/ZSC Lagorai);
- 2) va evitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; la stabulazione notturna del bestiame non dovrà interessare consecutivamente le stesse superfici per oltre 3 giorni e potrà interessare preferibilmente superfici invase da arbusti (rododendro, ontano verde, ecc.);
- 3) va limitato il concentrazione e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile attuando un pascolamento veloce;
- 4) vanno rispettate le indicazioni di rispetto delle sorgenti di cui al comma 11, art. 11;
- 5) va evitata la stabulazione all'interno della stalla, fatti salvi il periodo di eventuale mungitura e situazioni di pericolo legate ad eventi meteorici estremi o in presenza di situazioni di criticità (predazioni ripetute in breve lasso di tempo o segnalazione da parte del competente Servizio PAT) legate alla presenza di grandi carnivori; in caso di stabulazione all'aperto ed in presenza di grandi carnivori è fatto obbligo di uso di recinzioni appropriate, in linea con indicazioni della D.G.P. 1522, 10/09/2021;
- 6) il bestiame non va trattenuto nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati se sprovvisti di apposite recinzioni;
- 7) il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito all'interno delle aree comprese nelle cartografie allegate;
- 8) nelle aree con pendenze ridotte (< 20%) il pascolamento viene condotto attraverso l'uso di filo pastore entro superfici ridotte (< di 5 ha), iniziando dalle aree a più bassa quota o in condizioni di più ridotta fertilità; i pali montanti che potranno eventualmente venire sistemate dalla proprietà lungo il pascolo hanno lo scopo di facilitare l'utilizzo del filo pastore;
- 9) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti per il contenimento della flora infestante; tali superfici sono individuate in fase di consegna nei modi definiti dall'art. 9.

Art. 20 – Integrazioni alimentari

- 1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;
- 2) È possibile fornire agli animali bovini e caprini concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max $0,25 \times 18 = 4,5$ kg per UBA).

Art. 21 – Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) non è possibile asportare il letame dalla malga.
- 2) il letame prodotto dal bestiame va, di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre).
- 3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione.
- 4) non è ammesso l'uso di concimi minerali se non biologici.
- 5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

Art. 22 – Lavorazioni del latte

In presenza di bestiame da latte è fatto d'obbligo la trasformazione del latte prodotto in malga, fatte salve comprovate cause di forza maggiore che non la consentano; è permessa la trasformazione del latte solo se proveniente da alpeggi limitrofi; è assolutamente vietata l'introduzione di latte proveniente dal fondovalle. Oltre a quanto sopra menzionato, si consiglia il rispetto le seguenti regole:

- la trasformazione del latte utilizzando solo latte crudo nelle produzioni tipiche stagionate;
- la diversificazione dei prodotti caseari offerti (freschi, stagionati, burro, ecc.)
- il non utilizzo di additivi nella fase di trasformazione anche se permessi dalla legislazione vigente – fatto salvo FERMALGA; lo stesso vale per fermenti selezionati al di fuori dello stabilimento di trasformazione;
- l'uso di latte innesto o siero innesto prodotto all'interno della malga;
- la garanzia lungo tutta la filiera di produzione della rintracciabilità della materia prima e del prodotto finito;
- l'utilizzo per i prodotti caseari di una carta avvolgente specifica per la malga, con l'indicazione del nome del Comune proprietario.

Vista la particolare conformazione del pascolo, è consigliabile l'uso del carro di mungitura per la gestione delle lattifere anche nelle parti più distanti dalla malga.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 23 – Organo di Vigilanza

La Giunta nomina una Commissione tecnica preposta alla consegna ed alla riconsegna della Malga di cui potranno far parte un funzionario dell'Ufficio agricolo provinciale periferico competente per

territorio, il custode forestale e un rappresentante della proprietà generalmente identificato dal personale dell'Ufficio Tecnico.

Il Custode Forestale competente è delegato dalla proprietà per il controllo dell'osservanza del presente Disciplinare Tecnico – Economico da parte del concessionario e della relativa attività sanzionatoria. Di regola il Custode Forestale, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di affitto e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno tre sopralluoghi all'anno e precisamente:

- in occasione del carico;
- durante la stagione di alpeggio;
- in occasione dello scarico.

Il Custode Forestale ha il compito di relazionare annualmente all'Ente proprietario circa l'operato, successivamente allo scarico, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Il concessionario ha l'obbligo di permettere l'accesso alle strutture da parte del Custode Forestale.

Art. 24 – Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dal Custode Forestale, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare Tecnico – Economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra, comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente Disciplinare.

TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 – Vigilanza

Il Custode Forestale di cui all'art. 23 opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 – Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze e quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

1. mancato rispetto art. 4 (Monticazione): € 10,00 al U.B.A./giorno per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio monticazione (è ammessa una tolleranza di 5 giorni);
2. mancato rispetto art. 5 (Carico): € 10,00 euro/capo/giorno per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza fissato;
3. mancato rispetto art. 9 (Migliorie): € 200,00 per ogni inadempienza accertata;
4. mancato rispetto art. 10 e 11 (Oneri particolari del concessionario per la gestione del pascolo):
 - manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture: € 500,00;
 - pulizia della concimaia e delle fosse biologiche: € 300,00;
 - asportazione fuori malga della legna assegnata: €/t 300,00;
5. mancato rispetto art. 19 (Gestione animali al pascolo): da € 100,00 a € 500,00;
6. mancato rispetto art. 20 (Integrazioni alimentari): da € 300,00 a € 500,00;
7. mancato rispetto art. 21 (Concimazione e gestione delle deiezioni): € 500,00 per ogni inadempienza accertata;
8. mancato rispetto art. 22 (Lavorazioni del latte): € 1.000,00;
9. l'uso di latte e derivati proveniente dal fondovalle, per la trasformazione in alpeggio, è da considerarsi causa di rescissione di contratto.

Qualora il Concessionario si renda responsabile di reiterate inadempienze nei riguardi delle prescrizioni impartite in sede di consegna e riconsegna della malga il Concedente si riserva la facoltà di prevedere l'esclusione del medesimo soggetto dalla concessione delle malghe di proprietà per i successivi 5 anni.

Art. 27 – Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente proprietario si riserva il diritto di sospendere, modificare o risolvere il contratto di concessione in uso o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita all'art. 15, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nel contratto di concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente proprietario si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento - attraverso il Servizio Patrimonio, il cantiere comunale ed il servizio di custodia forestale - lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata risoluzione del contratto di concessione in uso, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo pec o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità.

L'Ente proprietario avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Art. 28 – Clausole di risoluzione espressa

Fatta salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 27, l'Ente proprietario si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo fissato all'art. 5 per oltre 30 giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo);
- ritardo superiore a 15 gg rispetto al periodo indicato all'art. 4;
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzato.

Luogo e data

- Rappresentante del Comune di Telve

- Rappresentante del Concessionario

IL VERBALE DI CARICO E SCARICO

Malga Valsolero di Sopra Comune di Telve (TN)

Verbale di consegna primaverile
 riconsegna autunnale

della malga denominata _____

di proprietà _____

affidata alla Ditta _____

con durata della locazione dal _____ al _____

Addì _____ in Telve.

- Visto il quaderno d'onere del contratto di concessione in uso con particolare riguardo ai lavori che il concessionario deve eseguire in proprio in aggiunta al pagamento del canone di concessione, sottoscritto in data _____;
- Data la lettura del predetto Disciplinare Tecnico – Economico;
- Visto il carico stabilito dal Disciplinare Tecnico predisposto dal Comune di Telve in U.B.A. _____ e verificata la tolleranza in _____ U.B.A.;
- Effettuata una ricognizione relativa a:
 - i fabbricati della malga e delle aree pascolive;
 - le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio affittato/concesso, delle altre infrastrutture e dei fabbricati, con

individuazione dei locali ad esclusiva disposizione del concessionario per il deposito in malga, a proprio rischio, delle attrezzature in proprietà durante i periodi di non monticazione.

I sottoscritti:

- Rappresentante Comune di Telve _____
- Rappresentante del Concessionario _____

Si sono portati in sopralluogo sulla malga sopra citata ed hanno, di comune accordo, stabilito che:

- l'Ente proprietario si impegna a realizzare le seguenti attività di manutenzione:

| Lavori | Descrizione particolareggiata e localizzata |
|--------|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |

- il concessionario si impegna a realizzare le seguenti attività in conto affitto, concordate con ente proprietario (specificare quantità e prezzi):

| Lavori | Descrizione | Stima | Totale |
|--------|-------------|-------|--------|
|--------|-------------|-------|--------|

| <i>(specificare se in conto affitto o proposta d'asta)</i> | particolareggiata e localizzazione | € | ore | complessivo | previsto |
|--|---|---|-----|-------------|-----------------|
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |

- Il concessionario inoltre dovrà eseguire ha eseguito quanto segue:

| Lavori ordinari | Descrizione particolareggiata e localizzazione | Stima | | | Sanzione prevista |
|--|---|--------------|-----|-------------|--------------------------|
| | | € | ore | complessivo | |
| 1. Manutenzione, pulizia e imbiancatura edifici sopra elencati e relativi serramenti. | | | | | |
| 2. Corretto accumulo e smaltimento dei RSU. | | | | | |
| 3. Raccolta e rimozione rifiuti. | | | | | |
| 4. Recupero e sistemazione recinzioni mobili a fine stagione e manutenzione staccionate in legno | | | | | |

| Lavori ordinari | Descrizione particolareggiata e localizzazione | Stima | | | Sanzione prevista |
|---|--|-------|-----|-------------|-------------------|
| | | € | ore | complessivo | |
| 5. Immagazzinamento materiale ed attrezzature del concessionario al termine della monticazione. | | | | | |
| 6. Manutenzione strutture approvvigionamento energetico e abbeveratoi. Chiusura degli stessi a fine stagione. | | | | | |
| 7. Manutenzione impianti di produzione energia. | | | | | |
| 8. Rimozione strutture provvisorie. | | | | | |
| 9. Sistemazione depositi e immagazzinamento legna da ardere per stagione successiva. | | | | | |
| 10. Sfalcio infestanti e migliori. | | | | | |
| 11. Mandatura per controllo arbusteto e recupero pascolo. | | | | | |
| 12. Migliorie concordate alla consegna in conto affitto. | | | | | |
| 13. Altro | | | | | |

Sono state constatate le seguenti inadempienze (art. 26):

| Rif art. 26 | Sanzione | Quantità accertata € | Sanzione prevista € |
|--|-------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Art. 4 Monticazione | € 10,00 U.B.A./giorno | | |
| Art. 5 Carico | € 10,00 capo/giorno per ogni U.B.A | | |
| Art. 9 Migliorie | € 200/inadempienza | | |
| Art. 11 Manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle strutture | € 500,00 <i>tantum</i> | | |
| Art. 11 Pulizia della concimaia e delle fosse biologiche | € 300,00 <i>tantum</i> | | |
| Art. 11 Asportazione fuori malga della legna assegnata | €/t 300,00 | | |
| Art. 19 Gestione animali al pascolo | da € 100,00 a € 500,00/inadempienza | | |
| Art. 20 Integrazioni alimentari | da € 300,00 a € 500,00 | | |
| Art. 21 Concimazione e gestione delle deiezioni | € 500,00/inadempienza | | |
| Art. 22 Lavorazioni del latte | € 1.000,00 <i>una tantum</i> | | |

per le quali l'Ente applicherà a carico del malgaro la penale di € _____ (diconsi € _____) come previsto nel contratto di concessione e nel citato Disciplinare Tecnico - Economico. I lavori saranno eseguiti dall'Ente stesso con una maggiorazione del ____ % sugli importi a carico del malgaro per spese di gestione. L'Ente si impegna a provvedere entro il termine di ____ giorni dall'esecuzione dei lavori mancanti o di esecuzione deficiente. La relativa spesa di € _____ più € _____ per spese di gestione, sarà prelevata dal deposito cauzionale a suo tempo effettuato dal malgaro, il quale deposito dovrà essere reintegrato pena la

risoluzione del contratto. Il presente verbale viene letto a tutti gli intervenuti e, in segno di conferma, viene sottoscritto.

Il concessionario

Addì, _____

- Rappresentante del Comune di Telve

- Rappresentante del Concessionario

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. _____

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL COMPLESSO
PASTORALE E AGRITURISTICO “MALGA VALSOLERO DI SOPRA” IN C.C.
TELVE DI SOTTO**

L'anno _____ il giorno ____ (_____) del mese di _____, presso

la sede del Comune di Telve in Piazza Vecchia n. 18, sono personalmente comparsi i signori:

1. **DEGAUDENZ MATTEO** nato a Rovereto (TN) il 25.09.1971, e residente in Telve (TN) Via Borgo n. 33, C.F. DGDMTT71P25H612Z sindaco pro tempore domiciliato per la carica presso la sede comunale a Telve, Piazza Vecchia n. 18, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Telve, (C.F. e P.IVA 00292750221)(di seguito concedente); -----

2. _____ nato a _____, il
_____, titolare/legale rappresentante dell'Impresa agricola
_____, con sede a _____, in
Via _____ n. _____, Codice Fiscale e Partita IVA
_____, il quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza dello
stesso (di seguito concessionario). -----

Facendo seguito a quanto stabilito per la concessione del complesso pastorale e agrituristico, in deroga alle norme vigenti in materia di patti agrari, si stipula la seguente concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 e 29 della L. 11.02.1971 n. 11 e art. 45 e 58 della L. 203/1982.

Premesso che: -----

- il complesso pastorale e agrituristico “Malga Valsolero di Sopra” in C.C. Telve è costituito dalla p.ed. 1276 e dai “campivoli” circostanti di cui alle pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto gravate di uso civico; -----

- con deliberazione n. 38 di data 16.09.2025 il Consiglio comunale ha approvato il disciplinare tecnico economico di malga Valsolero di Sopra e la ripermetrazione dei confini interni dei pascoli tra le Malghe Valsolero di Sopra e Valsolero di sotto come definiti con Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste della PAT n. 2307 del 11.03.2025;
- con deliberazione n. _____ di data _____, la Giunta comunale ha sospeso il diritto di uso civico sulla p.ed. 1276 nonché sulle pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto, ravvisando l'interesse pubblico di affidare in concessione il complesso pastorale e agrituristico "Malga Valsolero di Sopra" al fine di indire una procedura per detto affidamento; -----
- con la medesima deliberazione la Giunta comunale ha approvato l'avviso d'asta pubblica e lo schema di contratto per la concessione in gestione da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;-----
- con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ è stata disposta la proroga dei termini dell'avviso d'asta pubblica per la concessione della p.ed. 1276 e pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto;
- con avviso d'asta pubblica prot. _____ di data _____ è stata indetta l'asta pubblica per il giorno _____ presso il Comune di Telve, in Piazza Vecchia n. 18 a Telve; -----
- le modalità dell'asta sono state stabilite nel citato avviso per l'individuazione del soggetto cui affidare in concessione Malga Valsolero di Sopra; -----
- con verbale di aggiudicazione n. di data, è stata dichiarata aggiudicataria della concessione l'Impresa _____, con sede a _____, in Via _____ n. _____ P.IVA _____; -----
- l'Amministrazione comunale ha verificato la sussistenza dei requisiti necessari ed indispensabili per procedere alla sottoscrizione del presente contratto. -----

- con determinazione del Segretario comunale n. di data è stata aggiudicata definitivamente la gestione del complesso pastorale e agrituristico "Malga Valsolero di Sopra" all'Azienda, con sede a (TN), per un periodo di 6 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31.12.2032; -----

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e scopo

Il Comune di Telve, come sopra rappresentato, di seguito denominato “Comune”, concede in uso all’Impresa Agricola, che accetta, il complesso pastorale e agrituristico “Malga Valsolero di Sopra” di proprietà del Comune di Telve, comprese tutte le attrezzature, arredi ed utensili di pertinenza della Malga, che saranno oggetto di apposito inventario in sede di verbale di consegna della malga. -----

Gli immobili del complesso pastorale e agrituristico “Malga Valsolero di Sopra” sono contraddistinti dalla p.ed. 1276 e dai “campivoli” compresi nelle pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto gravati del diritto di uso civico, per una superficie complessiva, rilevata dal vigente piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Telve, pari a ca. 202,9 ettari netti. -----

Tale superficie rileva solo ai fini della coerenza con il suddetto piano di assestamento e potrà subire variazioni a seguito dell’entrata in vigore di un nuovo piano ovvero a seguito di misurazioni da parte dei competenti Uffici Provinciali sulla base dello stato rilevato dal piano di assestamento, ma il canone di concessione resta quello previsto all’articolo 3 del presente contratto. -----

Ai fini di una più precisa indicazione dei beni costituenti “Malga Valsolero di Sopra” si rinvia all’avviso d’asta pubblica, al disciplinare tecnico-economico ed alle planimetrie e cartografie allegare all’avviso. -----

Tale complesso è destinato alle seguenti attività: -----

-offrire disponibilità negli alloggi a disposizione dell'azienda agricola, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della L.P. 10/2019; -----

-somministrare pasti e bevande tipici che valorizzano l'offerta enogastronomica trentina, comprese le bevande a contenuto alcolico e superalcolico, unicamente in correlazione con i pasti; è inoltre consentita la somministrazione delle bevande prodotte o lavorate in azienda, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della L.P. 10/2019; -----

- allevamento di bovini e altre specie (ovicaprini e equini) con un carico minimo di 25 U.B.A; ---

- lavorazione del latte, trasformazione e vendita dei prodotti caseari in loco; -----

Ogni altro uso estraneo a quelli su indicati dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione concedente altrimenti è espressamente vietato e darà titolo all'Amministrazione a risolvere il contratto e a richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno eventualmente causato dall'abuso, salva la possibilità di svolgere le attività individuate nell'art. 3 della L.P. 10/2019 é espressamente vietato modificare la destinazione d'uso. -----

Art. 2 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e fino al 31.12.2032. E' prevista la possibilità di proroga espressa del contratto per un lasso temporale di ulteriori anni 6 (sei), previa richiesta, mediante lettera raccomandata, da inoltrare entro i 6 (sei) mesi antecedenti la scadenza contrattuale. L'amministrazione comunale si riserva di accettare o meno la proroga richiesta, ridefinendo, se del caso, le condizioni economiche della concessione. L'eventuale rinnovo deve essere stipulato in forma scritta. -----

Il Concessionario è a conoscenza ed a tal fine accetta che non è ammesso il rinnovo o la proroga tacita o l'obbligo di disdetta da parte del Comune di Telve prima della scadenza fissata. -----

La concessione cesserà di diritto e di fatto al termine del periodo stabilito facendo sì che

l'immobile e le relative parti rurali dovranno essere restituite nella disponibilità del Comune di Telve senza necessità di preavviso o preventiva disdetta. -----

Il concessionario rinuncia espressamente a quanto previsto dall'art. 4 bis della legge 203/82 e ss.mm. (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto). -----

Art. 3 – Canone

Al concessionario spettano gli introiti che deriveranno dalla gestione dell'attività oggetto del presente contratto. -----

Il canone annuo dovuto dal conduttore all'Amministrazione comunale per la gestione dei servizi dell'intero complesso agrituristico e pascolivo di malga "Valsolero di Sopra", in relazione all'offerta di **dataprot.** è stabilito in euro 21.800,00 (ventunomilaottocento/00).

Il canone annuale deve essere corrisposto in due soluzioni di pari entità rispettivamente entro il 30 giugno di ciascun anno e entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato per alcuna ragione, neppure nel caso di lite vertente tra il concessionario e il Comune. -----

Il mancato pagamento del canone o il suo ritardo superiore a giorni 30 (trenta) comporterà un unico sollecito da parte dell'Amministrazione comunale in seguito al quale, qualora persista l'inadempimento sarà emessa l'ordinanza di sfratto e sarà attivata la procedura di recupero coattivo della somma pendente, con addebito di tutte le spese a carico dell'aggiudicatario inadempiente e moroso nonché si farà decadere il concessionario da qualsiasi beneficio di legge e darà al Comune concedente il diritto di risolvere il presente contratto. -----

Il predetto canone di concessione è soggetto a rivalutazione annuale in misura pari al 75% della variazione dell'Indice ISTAT, espressivo dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, accertato con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente, con arrotondamento all'Euro superiore. -----

Si precisa che il canone di concessione non comprende le utenze della struttura (energia elettrica, acqua, gas, riscaldamento, rifiuti ecc.), che dovranno essere volturate a nome del concessionario prima dell'inizio dell'attività, lo sfalcio erba e la raccolta dei rifiuti nonché le spese per la manutenzione ordinaria dei beni oggetto di concessione, comprese le riparazioni. Inoltre anche le spese di funzionamento e di gestione non sono comprese e sono a carico del concessionario. -----

Art. 4 – Obbligazioni del concessionario

Il concessionario dovrà sottostare a tutto quanto previsto nel presente contratto, nell'avviso di asta pubblica e nel disciplinare tecnico-economico, facenti parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati, nonché alle norme in materia igienico-sanitaria, di polizia rurale e veterinaria nonché forestali per il mantenimento dei pascoli e delle proprietà immobiliari vigenti nella Provincia Autonoma di Trento all'atto della firma del presente atto o che venissero emanate durante il corso della concessione. -----

Nello svolgimento delle attività agrituristiche e d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81-2008), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. -----

Il concessionario si obbliga, anche contrattualmente, a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato nella busta B attinente l'offerta tecnica, che costituisce **allegato parte integrante del contratto (allegato A)**. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, si provvederà all'applicazione delle sanzioni previste o alla risoluzione del contratto in danno del contraente. In tale ipotesi il concorrente sarà escluso dalla possibilità di partecipare a successive procedure per l'aggiudicazione di malghe di proprietà del Comune di Telve per il periodo di 5 (cinque) anni. -----

Il concessionario o i propri collaboratori a vario titolo dovranno inoltre essere provvisti di tutte

le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente contratto. -----

Per la gestione della malga si richiamano integralmente gli obblighi e oneri individuati all'art. 11 del disciplinare tecnico economico. Per la gestione della struttura ricettiva a si richiamo integralmente tutti gli obblighi a carico del Concessionario previsti nell'art. 6 dell'avviso di asta pubblica conformi alle previsioni della Legge provinciale sull'Agriturismo L.P. n. 10/2019 e al Regolamento di esecuzione D.P.P. n. 22-56/Leg /2021. -----

Il Concessionario deve attenersi ad alcuni obblighi imposti dal fatto che Malga Valsolero di Sopra è una dei punti tappa della Translagorai ed in particolare deve: limitare le prenotazioni per più di due notti consecutive fino ad un massimo del 50% dei posti letto totali disponibili affinché sia sempre garantita la possibilità di pernottamento agli escursionisti sulla Translagorai. In ogni caso l'ospitalità presso la struttura agrituristica non può protrarsi a favore delle stesse persone, per un periodo superiore a tre mesi. In secondo luogo deve garantire un'apertura stagione minima dal 20 giugno al 20 settembre. -----

Il Concessionario si obbliga a rispettare rigorosamente l'orario di apertura al pubblico dell'agriturismo dichiarato con S.c.i.a., in conformità alla vigente normativa, previ accordi con l'Amministrazione comunale. -----

Il concessionario dovrà garantire la presenza giornaliera e continua del personale per la condotta al pascolo degli animali, al fine di salvaguardarne la sicurezza e garantire il corretto ed uniforme pascolamento. -----

Il periodo della stagione d'alpeggio e di monticazione non potrà avere durata inferiore a 90 giorni annui e potrà essere esercitato dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno, nel rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di certificare l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori

addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti. -----

Il Concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. -----

Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie, le quali dovranno essere consegnate e depositate presso il Comune e presso l'ufficio del veterinario dell'A.P.S.S. prima della monticazione per tutta la durata dell'alpeggio. Tali certificazioni saranno ritirate all'atto della demonticazione. -----

Tutti gli adempimenti stagionali previsti dal disciplinare (compresi gli oneri particolari, concimazioni, ecc.) dovranno essere tassativamente completati entro il 30 ottobre dello stesso anno. -----

All'inizio e alla fine della concessione oggetto del presente contratto sarà redatto il verbale di consegna della malga ricognitivo dei fabbricati, impianti, attrezzature oggetto di concessione e dello stato in cui gli stessi vengono rispettivamente consegnati e in tale occasione saranno consegnate le chiavi della struttura. Al termine della concessione sarà redatto il verbale di riconsegna nel quale si valuta lo stato di conservazione dei beni immobili/mobili oggetto di concessione nonché i danni arrecati. -----

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione, dovrà essere redatto, alla presenza delle parti, il verbale di carico della malga (in conformità al fac simile), in quella occasione saranno individuati gli interventi di manutenzione a carico del Concessionario, il loro valore e il verbale di scarico della malga (in conformità al fac simile) in cui si indicano gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti e dal quale risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico-economico, nel verbale di carico e nel presente contratto. -----

Art. 5 – Manutenzione immobili

Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle relative pertinenze, al decoro della struttura e delle pertinenze, al benessere degli animali ospitati e all'attenzione all'ambiente, ed è responsabile degli eventuali danni causati agli immobili per fatto suo o dei suoi dipendenti o collaboratori. Lo stesso è inoltre tenuto a farsi parte diligente affinché non venga turbato l'equilibrio biologico esistente in loco ed a fare in modo che non vengano danneggiati i pascoli e le strutture con interventi di adattamento o miglioramento che non siano preventivamente autorizzati dall'Amministrazione. -----

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le manutenzioni degli impianti di abbeverata, delle staccionate, delle opere di miglioramento dei pascoli, degli impianti di protezione da grandi carnivori oppure nuovi interventi. Spetta in ogni caso al Concessionario la manutenzione ordinaria della strada principale e d'accesso alla malga. Il concessionario dovrà inoltre verificare e rinnovare soluzioni adeguate chiudende o recinzioni relative al territorio assegnato -----

Tutti gli interventi di cui sopra devono essere eseguiti ogni anno, all'inizio della stagione monticatoria. Sussiste l'obbligo per il concessionario e la sua conseguente responsabilità di chiusura dell'immobile e degli impianti a fine stagione nonché di garantire una periodica sorveglianza dell'immobile anche durante il periodo di chiusura.-----

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale conduzione e manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. -----

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro 15 (quindici) giorni, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto (art. 28), la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. -----

Le manutenzioni e gli interventi straordinari rimangono in capo all'Amministrazione comunale.-----

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo della concessione in uso, di eseguire opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Durante tali interventi le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione in uso dell'alpeggio. -----

Art. 6 – Miglioramenti e addizioni

Il Concessionario si impegna a concordare preventivamente con il Comune qualsiasi miglioramento, addizioni e trasformazioni che intende realizzare, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza consenso scritto del Comune, che dovrà essere rilasciato per validi motivi valutati di volta in volta dall'Amministrazione comunale. -----

I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal concessionario (e preventivamente autorizzati) restano, alla scadenza del presente contratto, di proprietà del Comune di Telve, senza che quest'ultimo sia tenuto a versare alcun indennizzo o compenso a condizione che siano regolari e conformi alle norme vigenti. Il Comune concedente si riserva, in ogni caso, il diritto di pretendere il ripristino dello stato originario. -----

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione in uso, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se questa lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in ripristino a proprie spese.-----

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e l'affittuario possono accordarsi su eventuali miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto affitto", direttamente dall'affittuario.-----

Sono a carico del concessionario, quale norma ordinaria e compresa nel contratto, il miglioramento annuale di un'area di 2.500 mq con interventi di sfalcio per 2 volte l'anno di specie quali ortiche e altre nitrofile o in alternativa eliminazione di un'ugual area di rodoreto in aree di pascolo, previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie o l'eliminazione di piccoli alberi di larice e peccio, al fine di contenerne lo sviluppo e di attuare azioni di recupero pascolo. -----

Nel caso di allargamenti o interventi di miglioramento del pascolo, la superficie oggetto del miglioramento, durante il primo anno successivo all'intervento, dovrà essere esclusa dalla attività di pascolo – salvo diversa decisione del proprietario - tramite apposita recinzione, al fine di garantire lo sviluppo dello strato erbaceo nel migliore dei modi. -----

Art. 7 - Responsabilità del concessionario

Il Concessionario dà atto di essere in possesso dei requisiti sia per l'attività agricola che per l'attività agrituristica, previsti dall'Avviso di asta pubblica. -----

Il concessionario dichiara di avere esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività e sulla salute dei lavoratori, e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta. -----

Il concessionario si impegna ad utilizzare le strutture della "Malga Valsolero di Sopra" e le aree pertinenziali affidate, con la diligenza del buon padre di famiglia ed è responsabile di tutti

i danni a persone e cose che potessero derivare a terzi, in dipendenza dell'esercizio delle attività oggetto del presente atto, e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora l'Amministrazione concedente da ogni reclamo e molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi e da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone durante il periodo della concessione in uso di che trattasi. -----

Solleva, altresì, il Concedente da ogni responsabilità che dovesse derivare dall'inadempimento od inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza, incendi, igiene e sanità.-----

Alla scadenza del presente atto di concessione, o alla data di risoluzione anticipata o dalla data del recesso, il concessionario si obbliga a restituire all'Amministrazione concedente il bene oggetto di concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deperimento o miglioramento conseguente al suo uso in conformità al presente atto. -----

A fine stagione verrà effettuata, da parte dell'Amministrazione, la verifica dello stato degli immobili e, qualora venissero rilevati danni dovuti ad incuria o negligenza nella conduzione, degli stessi ne verrà fatto carico al concessionario. È fatta comunque salva la facoltà di rescissione del contratto in caso di inadempienza grave del concessionario. -----

Il Concessionario si impegna, a proprie spese, alla rimozione di tutti gli oggetti o impianti non di proprietà del Comune, nonché alla demolizione e smaltimento dei manufatti realizzati nell'ambito della presente concessione. -----

Qualora entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza di cui all'art. 2, siano ancora presenti entro l'immobile mobili, beni, oggetti o materiali di proprietà del Concessionario, gli stessi saranno considerati nella disposizione dell'Amministrazione concedente che ne potrà disporre liberamente. Per detti mobili, oggetti o materiali, il Concessionario non potrà pretendere alcun compenso. -----

Art. 8 - Coperture assicurative

Il Concessionario ha stipulato le seguenti coperture assicurative: -----

- polizza n. _____ del _____ presso la compagnia assicuratrice _____ a garanzia dei danni per dolo e/o colpa grave derivanti da incendio ed esplosione o qualsiasi altra causa all'arredamento, agli impianti e alle attrezzature, danni da acqua condotta, da ricerca e ripristino del danno provocato dall'acqua condotta, da rottura di cristalli e lastre di vetro. Si tratta di polizza con primo rischio assoluto per un massimale pari ad euro 2.000.000,00 (duemilionivirgolazero); -----

- polizza n. _____ del _____ presso la compagnia assicuratrice _____ di responsabilità civile, a copertura degli eventuali danni a persone, cose o animali che potessero derivare dall'utilizzo e custodia dei fondi da parte del Concessionario medesimo e/o di terzi per un massimale di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), per ogni persona danneggiata o danni a cose di terzi. In particolare tale polizza prevede l'espressa rinuncia della compagnia assicuratrice al proprio diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Telve, qualora la causa del sinistro abbia origine dall'utilizzo dei fondi e relativo obbligo di custodia da parte del Concessionario medesimo o di terzi.-----

Il Concessionario dovrà presentare in Comune annualmente la quietanza di pagamento delle suddette polizze. -----

Art. 9 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'osservanza degli impegni derivanti dalla gestione delle attività oggetto del presente contratto e dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere per fatto imputabile al conduttore a causa di inadempimento o cattivo svolgimento delle attività, il conduttore ha costituito deposito cauzionale definitivo a favore del Comune di Telve, mediante fidejussione n. _____, rilasciata dalla _____, dell'importo di € 21.800,00 (ventunomilaottocento/00), pari ad un canone annuale.-----

Qualora il Comune di Telve si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso del rapporto negoziale, la medesima dovrà essere reintegrata nell'importo iniziale da parte del concessionario tempestivamente, e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale. -----

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione diventasse insufficiente. -----

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni ovvero in caso di regolare riconsegna dei fabbricati, nello stato in cui vengono consegnati ad inizio del contratto, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni. -----

Art. 10 – Certificato di prestazione energetica

Il concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (articolo 6 del d.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.) giusto attestato di prestazione energetica **allegato al presente atto (allegato B).**

Art. 11 - Divieto di cessione

Il complesso agrituristico e pascolivo concesso dovrà essere gestito ed alpeggiato dal concessionario in proprio con familiari o dipendenti, senza alcuna possibilità di sub concessione o di cessione del contratto. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o tramite collaboratori a qualsiasi titolo, il concessionario dovrà aver cura di trasmettere al Comune la documentazione utile a dimostrare la regolarità del rapporto lavorativo. -----

Art. 12 – Revoca, Recesso e Decadenza

Il concedente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la concessione in oggetto, per ragioni di pubblico interesse o pubblica utilità o per altri giustificati motivi non

compatibili con gli usi concessi, in qualsiasi momento, dandone avviso al concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. -----

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto inviando comunicazione a mezzo PEC o raccomandata a.r. nel periodo che intercorre tra il 1° giugno ed il 30 novembre di ciascun anno. Qualsiasi comunicazione inviata al di fuori di detto periodo non sarà considerata valida ai fini dell'esercizio del diritto di recesso. Il recesso, esercitato nei modi e tempi indicati, avrà effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data della comunicazione, salva la facoltà per il concedente di accordare al concessionario un differente e più breve termine di validità. -----

L'Ente proprietario avrà diritto comunque al pagamento dell'annualità in corso in dipendenza della recessione anticipata ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.-----

Art. 13 - Risoluzione

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, nei seguenti casi: -----

- a) inosservanza alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché difformità dalle prescrizioni riportate nel presente contratto e nella documentazione di gara presentata. L'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla risoluzione del contratto di concessione in uso nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene per l'inosservanza, da parte del Concessionario, di una delle condizioni contenute nel presente contratto e nella documentazione di gara presentata; -----
- b) gravi inadempienze in relazione alla normale utilizzazione, conservazione e manutenzione dei fondi fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o

anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente. -----

L'Amministrazione comunale è tenuta a contestare al Concessionario l'inadempimento mediante lettera raccomandata o PEC assegnando un termine per l'adempimento non superiore a 30 (trenta) giorni, decorsi i quali senza che il Concessionario abbia adempiuto, è pronunciata la risoluzione del contratto a termini degli articoli 1455 e 1456 del codice civile anche per tutti i seguenti casi: -----

- malga caricata con un numero di U.B.A. inferiore a quello minimo fissato all'art. 5 per oltre 30 (trenta) giornate, fatti salvi i casi di forza maggiore; -----
- mancato pagamento del canone annuo (ed eventuale canone aggiuntivo);-----
- ritardo superiore a 15 gg rispetto al periodo indicato all'art. 4 del disciplinare;-----
- cessione del contratto o subconcessione non autorizzate;-----
- mancato possesso o perdita dei titoli soggettivi dichiarati in sede di domanda (busta A) e per il quale ha ottenuto l'aggiudicazione. -----

Art. 14 - Modifiche contrattuali

Ogni modifica alla presente concessione in uso potrà avere luogo solo con atto scritto. -----

Art. 15 - Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto comprese quelle accessorie, di imposte, di tributi o canoni locali, di diritti e tasse, di registro e di bollo, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico del Concessionario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. -----

I canoni relativi al presente contratto sono fuori dal campo I.v.a. per difetto del presupposto soggettivo. -----

Ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del Codice degli appalti l'imposta di bollo va assolta una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso da parte dell'appaltatore. -----

Agli effetti fiscali si dà al presente contratto il valore di € _____ (Euro _____ mila/_____).

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro nella misura del 2% sul valore del canone annuo per l'intero periodo e nella misura dello 0,5% sulla garanzia fidejussoria o deposito cauzionale come previsto dal D.lgs. 1 agosto 2025, n. 123. -----

Art. 16 - Contenzioso

Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono possibilmente definite in via bonaria tra il Segretario comunale ed il conduttore. Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al paragrafo precedente, dette controversie sono delegate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria e le parti si danno reciprocamente atto che il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento. --

Art. 17 - Disposizione Anticorruzione

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuiti incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il Concessionario si obbliga altresì al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dalla Giunta Comunale. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. -----

Il Concessionario dichiara che nei suoi confronti non ricorrono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente. -----

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Telve informa il Concessionario, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che il trattamento di dati personali è finalizzato unicamente alla stipulazione del presente contratto e agli adempimenti conseguenti che ne derivano. L'informativa completa è consultabile al seguente link del sito web comunale Informativa Privacy: -----

https://www.comune.telve.tn.it/content/download/1551/35429/file/informativa_completa_servizio_segreteria_2024.pdf -----

Art. 19 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia: -----

- alle disposizioni dell'allegato disciplinare tecnico-economico per la gestione della "Malga Valsolero di Sopra"; -----

- alla normativa di settore e precisamente: -----

a) per la conduzione dell'alpeggio, alle disposizioni della Provincia Autonoma di Trento in materia di monticazione; -----

b) per l'attività di agriturismo la Legge Provinciale 19 dicembre 2001 n. 10 e relativo regolamento di esecuzione, e la Legge Provinciale 30 ottobre 2019 n. 10;-----

- alle norme del codice civile, alle leggi speciali e, in subordine, agli usi ed alle consuetudini in materia. -----

Letto, accettato e sottoscritto

COMUNE DI TEVE

PER LA PARTE PRIVATA


Il Sindaco

Il Concessionario

Dott. Matteo Degaudenz


PIANTA PIANO TERRA STATO DI VARIANTE

SCALA 1:100




PIANTA PRIMO PIANO STATO DI VARIANTE

SCALA 1:100



PIANTA COPERTURA STATO DI VARIANTE

SCALA 1:100



STUDIO TECNICO
 dott.ing.
WERNER ACLER
 CORSO CENTRALE n°57
 38056 LEVICO TERME (TRENTO)
 tel: 0461/4708334
 w.accler@stec.it
 piva 01934380229


| | |
|--|---|
| COMMITTENTE: COMUNE DI TELVE - 38050 (TN) - PIAZZA VECCHIA | |
| COMUNE DI: TELVE (TN) | DATA: OTTOBRE 2022 |
| OGGETTO: VARIANTE n°2 AL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA MALGA COMUNALE "VALSOLERO DI SOPRA" - P.ED.1276 NEL C.C. DI TELVE DI SOTTO | INDIVIDUAZIONE PARTICELLE: P.ED. 1276 C.C. Telve di Sotto |

TAVOLA **V1**
 FASE PROGETTO:
Il VARIANTE al progetto originale
 TITOLO:
PIANTE STATO DI VARIANTE



| REVISIONI | | | |
|-----------|------|---|---------|
| n. | Red. | Descrizione | data |
| 1 | AW | Rev 00 - Emissione Variante progettuale n°2 | 10-2022 |

IL PROGETTISTA
 dott.ing. WERNER ACLER
 Corso Centrale, 37 - 38056 LEVICO TERME (TN)
 Cod. fisc. CLRWNR76C08L378S
 Part. IVA 01934380229
 tel: 347-4708334

TIMBRO



PIANTA STATO REALIZZATO - scala 1:100



COMMITTENTE: Comunità Valsugana e Tesino

COMUNE DI: TELVE (TN) DATA: LUGLIO 2024

OGGETTO: Next Generation EU - PNRR - M.2 C.1, Investimento 3.2 Green Communities- intervento "Green Community Valsugana e Tesino" - Codice CUP H39F22000070006: Lavori di "ristrutturazione della malga Valsolerodi Sopra con recupero del barco esistente P.ED. 1276 in C.C. Telve di Sotto".

INDIVIDUAZIONE PARTICELLE: P.ED. 1276 C.C. Telve di Sotto

TAVOLA **AR04** FASE PROGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO**

TITOLO: **PIANTA STATO REALIZZATO**

| n. | Red. | Descrizione | data |
|----|------|---------------------------------------|---------|
| 1 | AW | Rev 00 - Emissione Progetto Esecutivo | 07-2024 |
| | | | |
| | | | |

IL PROGETTISTA

dott. ing. WERNER ACLER
Corso Centrale, 37 - 38056 LEVICO TERME (TN)
Cod. fisc. CLRWNR76C08L378S
Part. IVA 01934380229
tel: 347-4708334

TIMBRO

AVVISO DI ASTA PUBBLICA
OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA P.ED. 1276 e PP.FF.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 E
1305/7 in C.C. Telve di Sotto ADIBITA A «AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA» DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELVE - stagioni 2027 – 2032
Fac simile di dichiarazione del preposto
(da compilare sono nel caso di conduzione a mezzo di preposto)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. 445/2000)

Si comunica che la conduzione dell'agriturismo in malga "Valsolero di Sopra" avverrà a mezzo del preposto:

Sig./Sig.ra _____

Nato/a a _____ il _____ e residente a _____

Via/Fraz. _____ C.F. _____,

il/la quale **DICHIARA**,

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.,

1. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67, 84 comma 4 e 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (art. 94 comma 2 D.Lgs. 36/2023);
2. che non sussiste alcuna causa di esclusione prevista dagli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
3. di essere esente dalle cause ostative previste dagli artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. e di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010;
4. che è in possesso di almeno uno dei requisiti professionali sotto elencati per la conduzione di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 71 comma 6 del d.lgs. 59/2010 e dell'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9 e precisamente:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

oppure:

di aver conseguito diploma in data ___/___/___ presso l'istituto _____
con sede a _____, di:

scuola secondaria superiore;

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in _____;

laurea, anche triennale, in _____ ;
nel cui corso di studi era prevista la materia _____

(sono riconosciuti i diplomi nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)

oppure:

di avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ditta _____ sede _____ Prov. (_____) p.i. _____ periodo lavorativo: dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____ in qualità di: O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____ n.inscrizione INPS _____ |
|--|

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ditta _____ sede _____ Prov. (_____) p.i. _____ periodo lavorativo: dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____ in qualità di: O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____ n.inscrizione INPS _____ |
|--|

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ditta _____ sede _____ Prov. (_____) p.i. _____ periodo lavorativo: dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____ in qualità di: O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____ n.inscrizione INPS _____ |
|--|

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> Ditta _____ sede _____ Prov. (_____) p.i. _____ periodo lavorativo: dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____ in qualità di: O titolare di impresa O socio lavoratore O coadiutore familiare O dipendente con mansioni di _____ n.inscrizione INPS _____ |
|--|

oppure:

- di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.), presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, al n. _____ dal ___ / ___ / _____

oppure:

- di aver conseguito in data ___ / ___ / _____ l'attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi la commissione costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____,

FIRMA *per esteso del dichiarante*
(con allegata fotocopia documento di identità)

Luogo e data _____

**ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'**

**FAC - SIMILE DI DOMANDA E DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
MODELLO A**
da classificare nella categoria "Allegato Amministrativo"

Spett.le
COMUNE DI TELVE
Piazza Vecchia n. 18
38050 TELVE (TN)

OGGETTO: OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA P.ED. 1276 e PP.FF.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 E 1305/7 in C.C. Telve di Sotto ADIBITA A «AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA» DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELVE - stagioni 2027 – 2032

Parte I: Informazioni sull'operatore economico
Dati identificativi

Il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante di _____ C.F. _____ e Partita IVA _____ con sede legale in _____ Via _____ n. _____ tel. _____ e-mail _____ Pec _____ che agisce in nome e per conto della stessa ditta, dichiara che è iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ al numero _____ in data _____, presa conoscenza del bando di gara, del disciplinare tecnico e di tutti gli atti istruttori della procedura relativa all'asta di cui all'oggetto,

CHIEDE

di partecipare alla gara per LA CONCESSIONE DELLA P.ED. 1276 e PP.FF.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 E 1305/7 in C.C. Telve di Sotto ADIBITA A «AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA» DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TELVE - stagioni 2027 – 2032.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

DICHIARAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Cognome/Nome

Nato a / il

Residente in

| | |
|--------------------------------------|---|
| Codice Fiscale | |
| Legale Rappresentante | |
| DICHIARA | |
| Spuntare la risposta corretta | |
| <input type="checkbox"/> | di essere l'unico titolare effettivo della società/impresa individuale sopra indicata; |
| <input type="checkbox"/> | che non esiste un titolare effettivo della società (solo in caso di società quotate o con capitale frazionato); |
| <input type="checkbox"/> | di essere titolare effettivo della società unitamente a Cognome.....Nome nato a(.....) il residente a.....(.....) CAPvia..... Cod. fisc..... |
| <input type="checkbox"/> | di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è di seguito indicato: Titolare effettivo[1]: CognomeNome nato a(.....) il residente a(.....) CAPvia..... Cod. fisc..... |

| | |
|--|---|
| Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 ottobre 2019, n. 10 si partecipa come: | |
| <input type="checkbox"/> | imprenditore agricolo iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole disciplinato dal capo II della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)"; |
| <input type="checkbox"/> | società fra gli imprenditori agricoli indicati nella lettera a) costituite per esercitare attività agrituristica; |
| <input type="checkbox"/> | società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe |
| <input type="checkbox"/> | società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi |

| | |
|--------------------------|--|
| | previsto dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), nonché i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite |
| <input type="checkbox"/> | cooperative sociali che svolgono attività agricole, iscritte nel registro provinciale degli enti cooperativi previsto dalla legge regionale n. 5 del 2008 |

L'operatore è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?

(Barrare la casella di interesse)

SI NO

Cfr. Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L124 del 20.5.2003) In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. (per ulteriori informazioni consultare anche "Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo <http://ec.europa.eu/DocsRoom/docu>)

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

(Barrare la casella di interesse)

SI NO

Sezione da compilare solo in caso affermativo

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h del D.lgs. 36/2023 (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.): _____ ;

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: _____ ;

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: _____ ;

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) e d) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto _____ ;

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

(Barrare la casella di interesse)

SI NO

(In caso affermativo):

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: _____ ;

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: _____ ;

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Parte II:

Requisiti di ordine generale e cause di esclusione automatica
Art. 94 D.Lgs. 36/2023

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 94 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e nella lettera di invito/bando di gara, in ordine ai requisiti di cui all'art. 94 del d.lgs. 36/2023

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

anche in nome e per conto dei soggetti indicati nell'art. 94, comma 3, nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94 del D.Lgs. 36/2023, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, analogicamente applicato ad altre procedure di convenzione per realizzazione di progetti, per le finalità richiamate, ed in quanto compatibile, ed in particolare:

Spuntare tutti i punti della dichiarazione





che, con riferimento al sottoscritto dichiarante, ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In caso contrario, dichiara nello spazio che segue le condanne riportate (indicare i soggetti specificando ruolo, imputazione e condanna):



che, con riferimento al sottoscritto dichiarante e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 nonché ai soggetti di cui al comma 4 dello stesso art. 94, non sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo

| | |
|---|--|
| | <p>6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;</p> |
|  | <p>di non versare in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto:</p> <p>a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;</p> <p>b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;</p> <p>c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;</p> <p>d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;</p> <p>e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;</p> <p>f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.</p> |
|  | <p>che, ai sensi dell'articolo 94, comma 6, del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione</p> |

| | |
|--|--|
| | italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023) |
|--|--|

**Parte III:
Cause di esclusione NON automatica
Art. 95 D.Lgs. 36/2023**

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 95 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e nella lettera di invito/bando di gara, in ordine ai requisiti di cui all'art. 95 del d.lgs. 36/2023

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

Spuntare tutti i punti della dichiarazione

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | che l'operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 36/2023 |
| <input type="checkbox"/> | che il Soggetto proponente non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità né ricorre nelle altre fattispecie di cui all'art. 98 del Codice |
| <input type="checkbox"/> | che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 36/2023, non diversamente risolvibile |
| <input type="checkbox"/> | che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di cui all'articolo 78 del D. Lgs. n. 36/2023 che non possa essere risolta con misure meno intrusive |
| <input type="checkbox"/> | sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; |
| <input type="checkbox"/> | che l'operatore economico non ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali, tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto e che la causa di esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. |

**Parte IV:
Eventuali Misure di Self-Cleaning
Art. 96, c. 6 D.Lgs. 36/2023**

Il sottoscritto, presa visione di quanto previsto all'art. 96, c. 6 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm. e nella lettera di invito/bando di gara, in ordine ai requisiti di cui all'art. 96 c. 6 del d.lgs. 36/2023

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

Eventuale, non compilare se ipotesi non sussistente

che l'operatore economico, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (a eccezione del comma 6) o dell'art. 95 (a eccezione del comma 2) del d.lgs. 36/2023, ossia (indicare la circostanza che genererebbe una ipotesi di esclusione) _____

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di aver adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti, le seguenti misure di self-cleaning _____



(N.B. → l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti)

oppure

comprova, anche per il tramite della documentazione allegata alla presente, di NON aver potuto adottare misure di self-cleaning prima della presentazione dell'offerta in quanto _____ e si impegna sin da ora ad adottare le misure correttive di cui comma 6 dell'art. 96 del Codice dei Contratti entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente alla stazione appaltante.



Parte V: Altre Dichiarazioni

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA

Spuntare tutti i punti della dichiarazione

Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

| | |
|--|---|
| | <p><input type="checkbox"/> sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;</p> <p><input type="checkbox"/> condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;</p> <p><input type="checkbox"/> condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;</p> <p><input type="checkbox"/> di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;</p> <p><input type="checkbox"/> di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;</p> |
| | <p>che, ai sensi dell'art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: (Barrare la casella di interesse)</p> <p><input type="checkbox"/> il Soggetto proponente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o _____ (indicare la Legge Stato estero).</p> <p>Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l'Ufficio _____ di _____ Via _____ e-mail/PEC: _____</p> <p><input type="checkbox"/> il Soggetto proponente non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i seguenti motivi - [indicare i motivi di esenzione] _____</p> <p><input type="checkbox"/> in _____ (Stato estero) non esiste una normativa sull'assunzione obbligatoria dei disabili.</p> |
| | <p>che il soggetto proponente: (Barrare la casella di interesse)</p> <p><input type="checkbox"/> non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;</p> <p><input type="checkbox"/> è stato vittima dei suddetti reati ma ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;</p> <p><input type="checkbox"/> è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>(Barrare la casella di interesse)</p> <p><input type="checkbox"/> che il Soggetto proponente non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di aver formulato autonomamente la candidatura.</p> <p>Ovvero</p> <p><input type="checkbox"/> che il Soggetto proponente non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le candidature sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente la candidatura.</p> <p>Ovvero</p> <p><input type="checkbox"/> che il Soggetto proponente è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le candidature sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente la candidatura.</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| Parte VI: Requisiti di Partecipazione | |
| In merito ai requisiti di partecipazione, l'operatore economico | |
| <i>Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero</i> | |
| DICHIARA | |
| Da Spuntare il punto pertinente | |
| <input type="checkbox"/> | Di essere un'Azienda iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di [REDACTED] per pertinente settore di attività. |
| oppure | |
| <input type="checkbox"/> | Di NON essere ancora iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura quali esercenti attività di impresa (tanto individuale quanto societaria) alla data di scadenza del presente bando e si impegna a costituirsi in forma di impresa entro la data di sottoscrizione del futuro contratto pena l'esclusione in favore del concorrente successivamente collocato in graduatoria. |
| Spuntare il punto | |
| <input type="checkbox"/> | a) Aver ricevuto un addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare in relazione al tipo di attività svolta, come previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <p>a) Di essere in possesso da parte del titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, dei requisiti di accesso e per l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 16/03/2010 n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno); (Qualora il sottoscrittore sia a diretta conoscenza che i soggetti indicati nel presente punto non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 allega apposita dichiarazione resa dagli stessi nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000);</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <p>b) Di essere esente dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <p>c) Esenzione nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011;</p> |

Spuntare il punto

Il possesso dei requisiti professionali, ovvero il possesso da parte del titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante o, in alternativa, da altra persona preposta all'attività commerciale, di uno dei seguenti requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 e dall'art. 5 della L.P. 14 luglio 2000, n.9 e precisamente:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fra quelli istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

oppure:

di aver conseguito diploma in data ___/ ___ / ___ presso l'istituto _____ con sede a _____, di:

scuola secondaria superiore;

scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in _____;

laurea, _____ anche _____ triennale, in _____;

nel cui corso di studi era prevista la materia _____;

(sono riconosciuti i diplomi nel cui corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti)

oppure:

di avere, per almeno due anni anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o

nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale:

- Ditta _____
sede _____ Prov. (_____) p.i.

periodo lavorativo: dal ___ / ___ / _____ al ___ / ___ / _____
in qualità di: O titolare di impresa
 O socio lavoratore
 O coadiutore familiare
 O dipendente con mansioni di _____
 n.inscrizione INPS _____

oppure:

- di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande (R.E.C.), presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____, al n. _____ dal ___ / ___ / _____

oppure:

- di aver conseguito in data ___ / ___ / _____ l'attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi la commissione costituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di _____,

oppure:

- che la conduzione dell'esercizio avverrà mediante persona preposta per cui si rimanda alla "dichiarazione preposto" allegata al bando;

Parte VII: Dichiarazioni finali

L'operatore economico, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero

DICHIARA INOLTRE

- di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute, compreso il divieto di installare macchine da gioco;
- di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;
- di avere visionato i luoghi nonché di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso.
- di aver svolto il sopralluogo obbligatorio in data _____, attestato con ricevuta n. _____ del _____;

- di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 12.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a VI sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni contenute nella documentazione relativa alla procedura in oggetto;

DI ESSERE consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14, del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale;

DI ESSERE EDOTTO degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento integrativo dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

DI NON AVER CONCLUSO contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego;

DI ESSERE CONSAPEVOLE che i pagamenti avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi a rispettare e far rispettare i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procederà alla risoluzione del contratto;

DI IMPEGNARSI a garantire al personale impiegato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

DI AUTORIZZARE, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

DI AVER preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 e 14 del regolamento dell'Unione europea n. 679/2016.

Luogo

Data

Firma del Legale Rappresentante

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'

Modello Offerta Tecnica

OGGETTO: OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA P.ED. 1276 E PP.FF.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 E 1305/7_IN C.C. TELVE DI SOTTO ADIBITA A «AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TELVE-stagioni 2027 – 2032.

OFFERTA TECNICA

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a _____ a _____ il _____
_____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa/della Società
_____ C.F.: _____ P.IVA: _____ con sede
legale in _____, via
_____, n. _____
indirizzo _____ PEC _____

ai fini della valutazione dell'offerta tecnica

DICHIARA

A – Apertura stagionale:

- Oltre ai periodi minimi di apertura (**20 giugno al 20 settembre**) si garantiscono ulteriori _____ (lettere _____) giorni, per complessivi _____ (lettere _____) giorni.

*Non vengono prese in considerazione frazioni di giorni. La giornata viene considerata per 8 ore minime di apertura.

B - Esperienza pregressa professionale, esercitata in proprio o come dipendente, maturata in:

- Azienda con esperienza nella gestione **del settore agriturismo, alberghiero, pubblici esercizi, e della ristorazione:**

| | Stagione | Denominazione | Localizzazione (Località – Comune) | Proprietà della Struttura |
|---|-----------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

E – Esperienza pregressa professionale, esercitata in proprio o come dipendente, maturata in:

- Azienda con esperienza nella gestione e/o conduzione di **malghe e/o pascoli**:

| | Stagione | Denominazione | Localizzazione (Località – Comune) | Proprietà della Struttura |
|---|-----------------|----------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

F- Proprietà del bestiame:

- Oltre l'80% di capi di proprietà del concessionario;
- Oltre il 60% di capi di proprietà del concessionario;
- Oltre il 40% di capi di proprietà del concessionario;
- Fino al 40% di capi di proprietà del concessionario;

Allegare copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.

G – Valorizzazione della produzione lattiero casearia

Vengono trasformati i seguenti prodotti:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SI ALLEGA:

- **CURRICULUM DELLA PERSONA FISICA PREPOSTA ALLA GESTIONE DELL'AGRITURISMO IN MALGA;**
- **COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'.**

Data, _____

FIRMA

Marca da Bollo
€ 16,00

Modello Offerta Economica

OGGETTO: OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA P.ED. 1276 E PP.FF.1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 E 1305/7_IN C.C. TELVE DI SOTTO ADIBITA A «AGRITURISMO IN MALGA VALSOLERO DI SOPRA” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TELVE- stagioni 2027 – 2032.

OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ e
residente a _____ in via/piazza _____
n. ____, C.F. _____

in nome e per conto proprio

oppure

in qualità di legale rappresentante della ditta
_____ con sede in
_____ via _____ n. _____
C.F./P.IVA _____) - pec

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, conscio degli effetti in caso di false attestazioni,

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare tutte le regole dell'avviso di asta pubblica approvato dal Comune di Telve;
- di avere tutti i requisiti da questo previsti per la partecipazione alla procedura;
- di avere valido titolo di impegnare la ditta offerente (solo nel caso di persone giuridiche);

- di offrire, per la concessione della p.ed. 1276 e pp.ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto destinata a Agriturismo in Malga Valsolero di Sopra di proprietà del Comune di Telve per le stagioni 2027- 2032, la seguente percentuale di rialzo sul canone annuo a base d'asta (*Euro 21.800,00 (euro ventunomilaottocento/00)*):

| Rialzo sul canone annuo a base d'asta | |
|--|----------------|
| <i>Percentuale</i> | <i>Lettere</i> |
| _____ % | _____ |

Distinti saluti.

FIRMA

**ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'**

SCHEMA DI VERBALE DI CONSEGNA MALGA

.....

Complesso agrituristico e pascolivo Malga "Valsolero di Sopra" di proprietà del Comune di Telve, concessa in uso all'impresa agricola _____ con sede nel Comune di _____ in via _____ n. _____ - telefono _____, con contratto sottoscritto in data _____.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in località _____, il sottoscritto _____ in rappresentanza della proprietà, alla presenza del Sig _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta impresa,

Visti il contratto di concessione ed il disciplinare contenente le norme e le condizioni per la concessione in uso del complesso agrituristico e pascolivo malga "Valsolero di Sopra", p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto – Stagioni 2026-2032, effettuata una ricognizione relativa a:

- i fabbricati della struttura ricettiva e del barco;
- le aree pascolive con precisazione dei confini del compendio concesso;

CONSEGNA

Al concessionario, rappresentato dal Sig _____, per il periodo 2026-2032, il *complesso agrituristico e pascolivo malga "Valsolero di Sopra"*, p.ed. 1276 e pp. ff. 1304/1, 1304/7, 1304/8, 1305/1 e 1305/7 in C.C. Telve di Sotto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e i cui confini sono meglio identificati nello Schedario ufficiale delle U.P.A.S. provinciali ovvero, ove non disponibili, con riferimento ai confini delimitati sul posto e descritti nel Piano di gestione forestale aziendale del Comune previsto dall'art. 57 della L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

- i seguenti fabbricati di agriturismo in malga anch'essi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e precisamente:

| <i>Denominazione Fabbricato</i> | <i>Utilizzo</i> | <i>Stato di conservazione e di manutenzione</i> | <i>Note</i> |
|-------------------------------------|---|---|-------------|
| Struttura ricettiva p.ed. 1276 | <i>Piano Terra: sala da pranzo con 40 posti a sedere – cucina arredata – magazzino/dispensa – n. 2 servizi igienici – n. 2 stanze da letto arredate ciascuna dotata di bagno privato da</i> | Ottimo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2024 | |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| | <i>riservare al personale dipendente – magazzino accessibile dall'esterno.</i> | | |
| | <u>Primo Piano:</u> n. 2 stanze da letto arredate con 8 posti cadauna – n. 2 stanze da letto arredate e sbarriate dotate di bagno privato anch'esso sbarriato con n. 2 posti letto cadauna – n. 2 servizi igienici con docce ad uso degli ospiti privi di bagno in camera. | Ottimo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2024 | |
| Barco p. ed. 1276 | Stalla per ricovero animali attrezzata per la mungitura con sistema tradizionale a secchio – sala affioramento – sala lavorazione latte – locale vendita prodotti lattiero-caseari – servizio igienico – locale tecnico. A sud-ovest del barco è collocata la vasca raccolta liquami ed è completamente interrata. | Ottimo lavori di ristrutturazione eseguiti nell'anno 2025 | |

- le seguenti infrastrutture:

| <i>Tipologia</i> | <i>Denominazione</i> | <i>Stato di conservazione e di manutenzione</i> | <i>Note</i> |
|------------------|----------------------|---|-------------|
| Strada | | | |
| Altro | | | |
| | | | |

- i seguenti beni mobili (impianti e attrezzature) in dotazione dei fabbricati:

| <i>Descrizione</i> | <i>Stato di manutenzione</i> | <i>Note</i> |
|---|------------------------------|-------------|
| Impianto mungitura | Ottimo | |
| Beni mobili e attrezzature (Vedi inventario allegato) | Ottimo | |
| Altro | | |
| | | |

Il Sig. _____ accetta la concessione dei beni sopra elencati e s'impegna a riconsegnarli nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, a termine del periodo di concessione; il concessionario s'impegna inoltre a rispettare le norme del contratto che dichiara di ben conoscere, specie per quanto riguarda i diritti e le limitazioni d'uso.

Il concessionario dichiara di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna dell'agriturismo in malga, secondo le disposizioni sopra riportate. Il presente atto è redatto in duplice copia che viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà Sig.

Per il concessionario Sig.

SCHEMA DI VERBALE DI RICONSEGNA MALGA

.....
Complesso agrituristico e pascolivo Malga "Valsolero di Sopra" di proprietà del Comune di Telve,
concessa in uso all'impresa agricola _____ con sede nel Comune di
_____ in via _____ n. _____ - telefono
_____, con contratto sottoscritto in data _____.

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in località
_____, il sottoscritto _____ in rappresentanza della proprietà, alla
presenza del Sig _____ in qualità di titolare/legale rappresentante della suddetta
impresa,

Richiamato il verbale di consegna del complesso agrituristico e pascolivo Malga "Valsolero di Sopra" di
data _____, assunto al protocollo comunale n. _____;

effettuata una ricognizione dei fabbricati, degli impianti ed attrezzature e dei terreni concessi in uso,

RICONSEGNA

alla proprietà Comune di Telve il complesso agrituristico e pascolivo Malga "Valsolero di Sopra", sopra
citata.

In sede di verifica non sono/sono stati accertate alcuni danni imputabili alle inadempienze e negligenze
dell'affittuario/concessionario, e più precisamente:

Fabbricati:

| <i>Denominazione Fabbricato</i> | <i>Utilizzo</i> | <i>Danni e problemi riscontrati</i> | <i>Osservazioni del Concessionario</i> |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Struttura ricettiva p.ed. 1276 | <u>Piano Terra:</u> sala da pranzo con 40 posti a sedere – cucina arredata – magazzino/dispensa – n. 2 servizi igienici – n. 2 stanze da letto arredate ciascuna dotata di bagno privato da riservare al personale dipendente – magazzino accessibile dall'esterno. | | |
| | <u>Primo Piano:</u> n. 2 stanze da letto arredate con 8 posti cadauna – n. 2 stanze da letto arredate e sbarriate dotate di bagno privato anch'esso sbarriato con n. 2 posti letto cadauna – | | |

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| | n. 2 servizi igienici con doccie ad uso degli ospiti privi di bagno in camera. | | |
| Barco p. ed. 1276 | Stalla per ricovero animali attrezzata per la mungitura con sistema tradizionale a secchio – sala affioramento – sala lavorazione latte – locale vendita prodotti lattiero-caseari – servizio igienico – locale tecnico. A sud-ovest del barco è collocata la vasca raccolta liquami ed è completamente interrata. | | |

Infrastrutture

| Tipologia | Denominazione | Danni e problemi riscontrati | Osservazioni del concessionario |
|-----------|---------------|------------------------------|---------------------------------|
| Strada | | | |
| Altro | | | |
| | | | |

Impianti e attrezzature

| Descrizione | Danni e problemi riscontrati | Osservazioni del concessionario |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| Impianto di mungitura | | |
| Beni mobili e attrezzature (vedi inventario allegato) | | |
| | | |
| | | |

Altre inadempienze gestionali e danni sul cotico erboso

| Descrizione | Danni e problemi riscontrati | Osservazioni del concessionario |
|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il concessionario, presa visione dell'esito delle verifiche, accetta/non accetta quanto riportato nel presente verbale, consapevole che in conseguenza di ciò la proprietà, per i danni e problemi riscontrati, eserciterà i propri diritti, così come previsto dal contratto e dal disciplinare tecnico economico.

Il concessionario, al fine di evitare contenziosi con la proprietà, presenta le seguenti osservazioni di carattere generale e proposte:

Il presente atto, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dalle parti interessate.

Per la Proprietà Sig.

Per il concessionario Sig.